

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE GENERALE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Revisione del __/__/____

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI.....	6
1. IL D. LGS. 231/01	8
1.1. I reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente	8
1.2. I soggetti destinatari	10
1.3. L'esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01.....	10
1.4. Specificità del presente Modello.....	11
1.5. Specificità del presente Modello in relazione alla prevenzione dei reati colposi	11
1.6. Aspetti tecnici e procedurali seguiti per la redazione del presente Modello.....	12
1.6.1. In relazione al trattamento dei dati personali	14
2. PROCESSO DI <i>RISK MANAGEMENT</i>	15
2.1. Attività istituzionali.....	15
2.2. Ordinarie attività aziendali.....	15
2.3. Caratteristiche essenziali del Modello	16
2.4. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	16
2.5. Attività sensibili negli adempimenti societari, finanziari ed antiriciclaggio	19
2.6. Attività sensibili e sicurezza sul lavoro.....	20
2.7. Attività sensibili: reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali.....	21
2.8. Attività sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali	21
2.9. Attività sensibili in materia di violazione del diritto d'autore	21
2.10. Attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	22
2.11. Attività sensibili: impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.....	22
2.12. Attività sensibili: ricettazione, riciclaggio impegno di denaro, autoriciclaggio, e delitti in strumenti di pagamento diversi dai contanti	21
2.13 Attività sensibili: resti tributari	22
3. PASSAGGI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	23

3.1. Componenti del Modello	24
3.2. Le linee guida di Confindustria.....	25
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY	25
5. SCOPO E PRINCIPI DEL MODELLO	26
5.1. Principi fondanti.....	26
5.2. Principi ispiratori.....	26
5.3. Struttura del Modello	27
6. COORDINAMENTO, VERIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	27
6.1. Modifiche sostanziali	28
6.2. Modifiche non sostanziali	28
7. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	28
7.1. Il Codice Etico	28
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
8.1. L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy in relazione alla prevenzione dei reati colposi.....	29
8.1.1. Composizione	30
8.1.2. Svolgimento dell'attività di controllo	32
8.2. Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.....	33
8.3. Le cause di incompatibilità	33
8.4. Competenze giuridiche dell'Organismo di Vigilanza.....	34
8.5. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e la società "controllata"	34
8.6. Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza	35
8.7. Doveri dell'Organismo di Vigilanza.....	36
8.8. Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza	36
8.9. Riepilogo dei poteri e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza	37
9. FLUSSI INFORMATIVI.....	38
9.1. Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza	38
9.2. Modalità e formalità delle informative	39
10. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	39
10.1. Modalità di diffusione	40

10.2. Diffusione del Modello verso l'esterno della Fondazione	41
11. SISTEMA DISCIPLINARE	41
11.1 provvedimenti sanzionatori.....	42
11.1.1 Tipologia di sanzioni e destinatari	42
12. WHISTLEBLOWING	43

ALLEGATI

1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
2. Parte speciale – Allegato A – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
3. Parte speciale – Allegato B – Reati societari;
4. Parte speciale – Allegato D – Reati informatici;
5. Parte speciale – Allegato E – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro;
6. Parte speciale – Allegato F – Reati ambientali;
7. Parte speciale – Allegato G – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
8. Parte speciale – Allegato H – Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
9. Parte speciale – Allegato I - Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;
10. Parte speciale – Allegato L – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
11. Parte Speciale – Allegato M – Razzismo e Xenofobia;
12. Parte Speciale – Allegato N – Reati Tributari;
13. Parte Speciale – Allegato O – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

DEFINIZIONI

FONDAZIONE AGNESI:

Fondazione oggetto del presente Modello.

Decreto: D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Ente o Fondazione: Nel presente documento il termine Ente si riferisce alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana Agnesi – Agnesi Tech & Innovation Academy.

Destinatari: Soggetti cui è rivolto il modello, più precisamente le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti poco sopra indicati.

Apicali: Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Sottoposti: Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.

Modello: Complesso di principi di comportamento e di Protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati così come previsto dagli artt.6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nell'Ente (Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo

di Vigilanza e la definizione del sistema *sanzionatorio*.

Organismo di Vigilanza: Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Protocollo (o Procedura): Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Operazione sensibile - processi sensibili: Operazioni, procedure e attività ritenute a rischio di commissione di reati a norma del Decreto.

Responsabile di funzione: Figura chiamata a rispondere del processo e/o mettere a disposizione le sue risorse in termini di persone, tecnologie e sistemi.

Consulenti: I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Partner: Le controparti contrattuali della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, quali ad esempio fornitori, periti, legali e consulenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinata ad operare con La Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy nelle attività “sensibili”.

Whistleblowing: è lo strumento che permette ad uno dei soggetti di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01 di segnalare le condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

1. IL D. LGS. 231/01

Il d.lgs. 231/2001, di attuazione della l. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli stessi e, quindi, gli interessi economici dei soci. L'innovazione normativa è rilevante, in quanto né l'ente né i soci della Fondazione o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alla Fondazione. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di 'responsabilità penale delle aziende'.

Le sanzioni applicabili alla Fondazione, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla Fondazione medesima di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della Fondazione. Le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P. A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del P. M., qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della Fondazione e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzioni pecuniarie).

1.1.I reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La disciplina in esame si applica solo ad alcune tipologie di reati, di seguito i titoli di reato indicati così come previsti dalla disciplina di riferimento:

1) reati contro la Pubblica Amministrazione;

- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- 3) reati di criminalità organizzata;
- 4) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 5) reati contro l'industria ed il commercio;
- 6) reati societari di cui al codice civile;
- 7) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 8) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 9) delitti contro la personalità individuale;
- 10) abusi di mercato;
- 11) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene, della salute e sicurezza sul lavoro;
- 12) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- 13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 14) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- 15) reati di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 16) reati ambientali;
- 17) impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 18) Razzismo e xenofobia;
- 19) Frode in competizioni Sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- 20) Reati Tributari;
- 21) Contrabbando;
- 22) Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio dei beni culturali;
- 23) Reati transnazionali.

Per concludere è utile ricordare come l'art. 23 del Decreto punisca l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva e lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti. Lo scenario appena

descritto è destinato a mutare, in quanto dalla sua entrata in vigore il Decreto è stato

arricchito di nuove figure delittuose da cui discende la responsabilità amministrativa degli Enti, per cui si assisterà ancora alla introduzione di nuovi reati con conseguente necessità di intervento sul presente Modello.

1.2. I soggetti destinatari.

L'art.1, comma 2 del Decreto indica quali soggetti destinatari della normativa "*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*", disciplina cui non sottostanno lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione dei reati sopra indicati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nell'ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

1.3. L'esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01.

L'articolo 6 contempla una forma di esonero da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede la costituzione di un Organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello. L'esonero dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione di un procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Obiettivo, quindi, di questi modelli di organizzazione e controllo, è l'esito positivo di tale giudizio di idoneità: facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del Modello. La mancata attuazione di tali Modelli, pur non essendo obbligatoria, espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori o dipendenti. In caso di incidente di percorso addirittura i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'ente di usufruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità.

1.4. Specificità del presente Modello.

Prima, però, di procedere oltre, è necessario soffermarsi sulle specificità che hanno riguardato la redazione del presente Modello.

In considerazione delle attività di cui si occupa la Fondazione, le più importanti aree a rischio di commissione reati della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy sono rappresentate dai reati societari, dai reati contro la Pubblica Amministrazione, da quelli relativi al trattamento dei dati personali, dai reati informatici, Ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Reati ambientali, Razzismo e Xenofobia e Reati Tributari.

1.5. Specificità del presente Modello in relazione alla prevenzione dei reati colposi.

Viene in rilievo la questione della responsabilità penale dei soggetti che ricoprono cariche dirigenziali entro strutture organizzative complesse, la quale non implica che il garante primario (in quanto soggetto apicale, per usare la terminologia introdotta dal d.lgs. 231/01) debba sempre e comunque rispondere di tutto ciò che accade entro l'ambito per il quale è prevista la garanzia. Tale conclusione è imposta sia dal principio di personalità della responsabilità sia, con specifico riferimento ai reati colposi, dalle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla singola posizione d'obbligo. Datore di lavoro, dirigenti e preposti costituiscono figure tipiche di garanti, sui quali incombono particolari obblighi di controllo delle fonti di pericolo, obblighi normativamente individuati. Il legislatore del TU sulla sicurezza, introdotto con il d.lgs. 81/08, ha definito all'art. 2 alcune posizioni di garanti tipici: è il caso del datore di lavoro di cui alla lettera b); del dirigente di cui alla lett. d) e del preposto di cui alla lett. e). La tipicità di questi soggetti viene espressamente ribadita dall'art. 299 TUS, secondo cui le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Identificato nella mera condotta il criterio portante d'imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa da reato colposo, l'onere della prova si atteggerà in modo differente per i soggetti in posizione apicale rispetto a quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, secondo l'enunciato di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

Prescindendo, per ora, dai problematici rapporti tra il Modello *ex art. 6* e quello *ex art. 30*, è difficile non cogliere gli aspetti di interferenza – dei quali si è tenuto conto nella redazione del

presente Modello – tra l’attività dell’Organismo di Vigilanza (O. di V.) e quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Scontati i meriti derivanti dalla tipizzazione della delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008, resta fermo un generale dovere di vigilanza e controllo da parte del delegante, per modo che al garante primario semplicemente si affianca il nuovo soggetto investito di specifiche attribuzioni. Nei casi in cui la delega non sia consentita (come nel caso della adozione del documento di valutazione del rischio, della nomina del RSPP), la posizione di garanzia resta originaria quanto immutata. È il caso di aggiungere che delegante e delegato impegnano anche la responsabilità amministrativa dell’ente, secondo i consueti criteri di iscrizione di cui all’art. 5 e di ripartizione dell’onere della prova di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/01. Se la mancata designazione- istituzione di RSPP e O. di V. impegnano certamente la responsabilità dell’ente, se non altro per l’impossibilità di evocare l’efficacia esimente che scaturisce dall’adozione del Modello antinfortunistico, non meno evidenti sono le ricadute sul sistema delle responsabilità penali, all’ovvia condizione che vengano individuati i giusti garanti. A tal riguardo giova rilevare come la mancanza o il lacunoso funzionamento del RSPP e dell’O. di V. saranno apprezzati dal giudice penale come altamente sintomatici di colpa ex art. 43 c. p. ovvero di colpa di organizzazione ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

1.6. Aspetti tecnici e procedurali seguiti per la redazione del presente Modello.

A norma dell’art. 6 del Decreto, ove il reato sia commesso da organi apicali, l’Ente si libera se prova la sussistenza di due condizioni: l’adozione ed efficace attuazione di Modelli organizzativi; l’elusione fraudolenta dei medesimi da parte dell’autore del fatto. La seconda di tali condizioni, certamente compatibile con i reati dolosi, pare essere strutturalmente irriducibile a una dimensione della colpevolezza caratterizzata dall’assenza della volontà dell’evento, com’è nei delitti colposi.

L’opzione in concreto che si pone, dunque, è di ritenere impossibile la prova liberatoria in relazione ai reati colposi quando il reato è commesso da un organo apicale ovvero ritenere che tale condizione, nel settore considerato, non è richiesta, sì che la prova liberatoria dell’Ente dovrà avere riguardo alla dimostrazione dell’adozione ed efficace attuazione dei Modelli organizzativi.

Tale ultima interpretazione è preferibile, tenuto conto della *ratio legis*, che appare essere quella di consentire comunque una prova liberatoria all’Ente. È proprio sul terreno della colpa di organizzazione, ed in particolare sulla ricostruzione del contenuto minimo di un Modello

organizzativo idoneo ad avere efficacia di esimente, che si pone il delicato problema di coniugare la specificità delle regole della responsabilità degli enti con l'articolata disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro, norme aventi identiche finalità di prevenzione. Occorre, quindi, elaborare le categorie generali di una *compliance* idonea a prevenire le diverse tipologie di rischio da reato nei diversi settori nei quali si esplica l'attività dell'Ente. Nelle aree a rischio caratterizzate (come nel caso che ci occupa) da una normazione di settore avente finalità cautelari, il rapporto tra essa ed i Modelli organizzativi deve essere di inclusione, sì che la colpa da organizzazione dell'Ente in tali casi ha essenzialmente natura di colpa specifica. Infatti, l'art. 30 del d.lgs. 81/2008, nel definire il contenuto dei Modelli idonei ad avere efficacia esimente prevede, tra l'altro, che essi debbano contenere un sistema orientato all'adempimento degli obblighi giuridici, analiticamente indicati, previsti dal medesimo Decreto con finalità di prevenzione. Il combinarsi, con sfere di efficacia e direzioni soggettive diverse, delle situazioni giuridiche dell'onere e dell'obbligo realizza nel settore in esame il raccordo tra garanzie dovute dai soggetti, titolari di obblighi di protezione e controllo, con la garanzia prestata dall'organizzazione. La tecnica normativa che concreta siffatto nesso di inclusione si avvale di criteri di identificazione strutturali del contenuto dei Modelli organizzativi, che richiamano gli obblighi giuridici relativi a:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. attività di sorveglianza sanitaria;
5. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
6. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
7. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il co.2 dell'art. 30 prevede che il Modello debba prevedere idonei sistemi di registrazione dello svolgimento delle attività di prevenzione; il co.3 un'adeguata articolazione funzionale; il co.4 fa riferimento all'O. di V

La questione fondamentale che la norma pone è se essa fissi un contenuto legale necessario dei Modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente ovvero se essa, articolando con ricchezza di contenuti i principi generali del d.lgs. 231/01 nel settore antinfortunistico, fornisca all'interprete una griglia di valutazione dell'idoneità dei *compliance programs*.

Se si aderisce alla prima opzione ermeneutica, che è quella più fedele alla lettera della norma, si dovrà concludere che l'art. 30 ha introdotto una disciplina di diritto speciale nel sistema della responsabilità degli enti con riferimento all'area di cui all'art. 25-*septies*. Tuttavia, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che l'art. 30 attribuisca all'interprete strumenti di valutazione dell'idoneità del contenuto dei Modelli organizzativi, determinando i parametri di individuazione dell'agente-modello collettivo e descrivendo i caratteri di una *metacompetenza* superiore alla somma delle competenze degli individui, nel settore antinfortunistico. Seguendo questa interpretazione è stato redatto il presente Modello.

1.6.1. In relazione al trattamento dei dati personali.

Fondamentale per la finalità di trattamento di protezione dei dati personali sono le procedure che sono state implementate dalla FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY in conformità a requisiti dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che descrivono le modalità adottate per il trattamento e la tutela della riservatezza dei dati e prevedono un registro dei trattamenti con l'elencazione dei dati da proteggere, dei trattamenti ammessi e dei loro limiti, delle responsabilità in merito, delle misure adottate o da adottarsi allo scopo ed anche le modalità per il monitoraggio, gestione e follow up degli eventi di "violazioni di dati" o *data breach*.

Le prescrizioni e misure di sicurezza dei dati trattati definite in tali procedure assumono rilevanza anche come presidi di controllo per i delitti informatici più ampiamente e dettagliatamente esaminati nella Parte Speciale D del Modello.

2. PROCESSO DI *RISK MANAGEMENT*¹

Nella Parte Speciale del presente modello verranno sviluppate, successivamente allo studio in concreto della tipologia della Fondazione, del contesto operativo interno, della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico, dell'area geografica e di quanto altro considerato rilevante ai fini dello stesso, le seguenti operazioni:

1. *Mappatura* dei processi "a rischio";
2. Elenco rischi potenziali (per ogni processo);
3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente;
4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi);
5. Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, cioè il **Modello di organizzazione, gestione e controllo**.

2.1. Attività istituzionali.

In particolare, per l'organizzazione interna, sono state prese in considerazione, per quanto riguarda la specifica attività istituzionale: rapporti con la Pubblica Amministrazione; erogazioni liberali e correntezze commerciali; attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; trattamento dei dati personali.

2.2. Ordinarie attività aziendali.

Per quanto concerne, invece, le ordinarie attività aziendali, cioè quelle genericamente societarie, sono state prese in considerazione: rapporti con l'Autorità pubblica di vigilanza e con altre Autorità indipendenti; attività societarie; gestione di vertenze legali e giudiziarie in ordine a profili societari; redazione e presentazione del bilancio; gestione del patrimonio immobiliare; adempimento degli oneri relativi al personale dipendente; relazioni esterne; attività di carattere finanziario.

¹ In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 del Decreto, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire. È inoltre opportuno che l'esame valutativo riservi particolare attenzione a quei rischi che presentano, in astratto, maggiore compatibilità con il settore assicurativo, e cioè, ad esempio, quelli relativi ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e a quelli finanziari, pur senza dimenticare, peraltro, che anche per i reati e gli illeciti apparentemente più lontani dal settore, possono prodursi, quanto meno e in vari modi, fenomeni di concorso.

2.3. Caratteristiche essenziali del Modello.

L'art. 6, comma 2, del Decreto, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione e controllo. La norma segnala le due fasi principali in cui tale sistema deve articolarsi:

1. identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
2. la progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Ridurre un rischio significa dover intervenire su due fattori determinanti:

1. la probabilità di accadimento dell'evento;
2. l'impatto dell'evento stesso.

Tale attività per essere veramente efficace ai sensi e per gli effetti del Decreto deve tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale.

E' a questo punto necessario definire il "rischio accettabile": è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. La soglia concettuale di accettabilità del rischio è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione, che è quella in concreto adottata nel presente Modello, è in linea con la logica dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa (penale) dell'Ente.

2.4. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I reati contro la P.A. sono stati oggetto di un successivo intervento da parte del legislatore che nel 2012 con la legge 190 ne ha modificato e ampliato la disciplina allo scopo di meglio prevenire e contrastare le variegati ipotesi di corruzione dei soggetti che, a diverso titolo e con differenti funzioni, appartengono alle istituzioni pubbliche.

Tra le principali novità introdotte dalla legge in parola va innanzitutto menzionato l'aggravamento del trattamento sanzionatorio di alcune delle fattispecie richiamate dal d.lgs. 231/2001, nonché l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità

amministrativa degli enti del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* c.p. Tali fattispecie verranno dettagliatamente esaminate nella Parte speciale del Modello organizzativo relativa ai reati contro la P.A.

Appare, tuttavia, utile evidenziare già da ora come il d.lgs. 231/2001 e la l. 190/2012, assumano significati simili, seppur in ambienti e con sembianze diversi. Più nel dettaglio, mediante l'introduzione nel capitolo delle fattispecie criminose commesse contro le P.A. del reato di induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) il legislatore ha scelto di operare lo 'spacchettamento' della concussione, prevedendo l'autonoma figura di reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., in considerazione del fatto che mentre nelle fattispecie di concussione è possibile sempre riscontrare casistiche nelle quali il concusso abbia agito unicamente per evitare un danno ingiusto sul patrimonio dell'Ente rappresentato, ed in tal caso è difficile ipotizzare un vantaggio per l'Ente e quindi il suo assoggettamento a responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001, nel caso della induzione indebita vige la presunzione di responsabilità dell'Ente, nel cui interesse il soggetto indotto a dare o promettere denaro ed altre utilità ha, senza ombra di dubbio, agito, a meno che non venga dimostrato che questi si sia mobilitato nell'esclusivo interesse proprio, o di terzi.

Del resto, forme di regalie o concessione di *benefits* di varia natura possono dar luogo al reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni ogni qual volta venga accertato che l'atto di liberalità è direttamente connesso alla qualità del soggetto beneficiario, trovando causa, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri e della funzione in un ambito di operatività di interesse per il privato. L'ampiezza della fattispecie di reato, pertanto, determina che buona parte dell'attività di rappresentanza, anche quella che si articola mediante l'organizzazione di eventi di varia natura cui è ammessa la partecipazione gratuita di soggetti appartenenti alla P.A., ben potrebbero risultare strumenti indiretti per beneficiare il pubblico ufficiale. La corruzione non deve necessariamente estrinsecarsi in una dazione di denaro od altro bene patrimonialmente valutabile, ma ben può consistere in utilità di varia natura, il che comporta l'obbligo delle società che hanno rapporti con la P.A. di monitorare attentamente lo svolgimento dei rapporti dei propri appartenenti con il pubblico funzionario. Tale elemento avvalorava ancor di più la tesi della presunzione di vantaggio e/o interesse dell'Ente in queste particolari ipotesi di integrazione del reato di corruzione.

Attraverso l'integrazione dell'art. 2635 c.c., mediante l'introduzione dell'ipotesi di corruzione tra privati (ci troviamo di fronte non ad un reato contro la P.A., ma ad un reato societario, che trova

collocazione nel codice civile), il legislatore ha voluto estendere la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque. Tuttavia, per il delitto di corruzione tra privati, precisamente rinvenibile nell'art. 2635, comma 3, c.c., la responsabilità della persona giuridica incontra due limiti: il primo deriva dal regime di procedibilità, essendo l'accertamento dell'illecito amministrativo precluso qualora il reato sia perseguibile a querela ed essa non venga presentata; il secondo consiste nella rilevanza attribuita solo a situazioni di corruzione attiva, sul presupposto che la cd. corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio. Per cui, quella prevista dall'art. 2635, comma 3, c.c., costituisce l'unica ipotesi in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del d.lgs. 231/2001, e dunque nel caso in cui entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nella commissione del reato di corruzione siano riconducibili a due enti privati, in conformità di quanto previsto dalle convenzioni internazionali, potrà essere sanzionato amministrativamente soltanto l'ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione attiva, ovverosia il corruttore, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto. Risulta, dunque, del tutto evidente come con il varo della l. 190/2012 il legislatore, ben consapevole che il d.lgs. 231 contiene, tra gli altri reati presupposto, l'elenco degli illeciti che è possibile commettere contro le P. A., abbia manifestato l'intenzione di voler creare un ambiente comune alle due normative all'interno del quale collocare proprio tutte quelle organizzazioni dotate di personalità giuridica che hanno in parte finalità pubbliche ed in parte soggiacciono alle regole del libero mercato e della concorrenza, nonché, le categorie recessive degli enti pubblici economici, in via di estinzione dopo l'emanazione della l. 359/1992 (trasformazione dell'Ente-impresa in società private), e degli enti pubblici strumentali delle Regioni e delle altre istituzioni territoriali.

Rimandando la specifica disamina delle fattispecie introdotte dalla l. 190/2012 alla Parte Speciale relativa ai reati contro la P.A. e a quella afferente ai reati societari, si indicano di seguito le attività potenzialmente sensibili riferite ai rapporti con la P. A.:

1. negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti, convenzioni di concessione con la P.A.

- mediante procedure negoziate (affidamento a trattativa privata);
2. negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con la P. A. ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
 3. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
 4. gestione dei rapporti con la P. A. per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (L. 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni);
 5. amministrazione e gestione del personale, rapporti con enti previdenziali e assistenziali;
 6. gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
 7. promozioni commerciali e sponsorizzazioni a Pubbliche Amministrazioni;
 8. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore della Fondazione;
 9. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della P. A. e collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o Autorità;
 10. rapporti di gestione immobiliare con la P. A.

2.5. Attività sensibili negli adempimenti societari, finanziari ed antiriciclaggio.

Appare opportuno rilevare come il legislatore sia intervenuto nuovamente nel 2017 novellando la disciplina dei reati societari attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di reato.

Si tratta della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. la quale ha esteso la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte di una serie di soggetti specificamente indicati nella norma. Per l'analisi della fattispecie in parola si rimanda alla Parte Speciale del Modello relativa ai reati societari nella quale è specificamente esaminato il reato di corruzione tra privati e l'impatto che l'introduzione dello stesso ha avuto nel sistema della disciplina della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.

Le attività potenzialmente sensibili che fanno riferimento ad adempimenti societari, antiriciclaggio e alle attività di carattere finanziario, sono le seguenti:

1. tenuta della contabilità, redazione dei bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione di Autorità

di Vigilanza;

2. gestione dei rapporti con il Revisore e altri organi societari e relativa redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
3. gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su azioni o quote;
4. attività di preparazione delle riunioni assembleari, attività di rilevanza societaria e adempimenti di oneri societari;
5. predisposizione e comunicazione di notizie/dati relativi alla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy;
6. acquisizione di partecipazione in società terze;
7. investimenti e finanziamenti;
8. locazione di immobili di proprietà della Fondazione;
9. gestione del macro processo relativo al “ciclo attivo”, al “ciclo passivo”, ai “flussi monetari e finanziari” e a qualsiasi altra attività la cui controparte sia costituita da soggetti privati (corruzione tra privati);
10. adempimenti antiriciclaggio.

2.6. Attività sensibili e sicurezza sul lavoro.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sono le seguenti:

1. qualunque attività lavorativa svolta per l’impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione che comporti un’esposizione al rischio antinfortunistico e della salute del lavoratore;
2. qualunque attività lavorativa esterna svolta per conto dell’impresa che comporti una esposizione al rischio antinfortunistico.

Al fine della identificazione delle attività che comportano un rischio infortuni sul lavoro, si veda il documento completo della Valutazione dei Rischi della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, che si allega in copia al presente Modello, da considerarsi come parte integrante dello stesso. Infatti, la costruzione dei Modelli organizzativi per le finalità di cui al d.lgs. 231/01 deve comunque tener conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere necessariamente tenuto in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e

concretamente rispondente alle indicazioni legislative.

2.7. Attività sensibili: reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali.

Le attività potenzialmente sensibili che fanno riferimento ai reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali sono le seguenti:

1. Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
2. Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
3. Gestione e manutenzione *hardware*;
4. Gestione e manutenzione *software*;
5. Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
6. Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
7. raccolta, gestione e conservazione dei dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività aziendale.

2.8. Attività sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali.

Le attività potenzialmente sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali sono quelle relative alla gestione e smaltimento dei rifiuti, compreso l'affidamento in *outsourcing* dei relativi adempimenti.

2.9. Attività sensibili in materia di violazione del diritto d'autore.

Le attività potenzialmente sensibili che in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

1. acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e delle licenze software in assenza della regolare licenza;
2. duplicazione di programmi informatici protetti da copyright;
3. gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale, in considerazione, tra l'altro, del possibile illegittimo utilizzo all'interno di quest'ultimo di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui

diritto d'autore.

4. utilizzo illegittimo sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale di contenuti multimediali (es. immagini) o altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;
5. riproduzione di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore;
6. download di software coperti da copyright.

2.10. Attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono le seguenti:

1. gestione dei rapporti con soggetti che hanno facoltà di non rispondere nell'ambito di un procedimento giudiziario che interessa la Fondazione e rispetto al quale la stessa sia, ad esempio, attore, convenuto, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2.11. Attività sensibili: impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare sono le seguenti:

1. gestione delle risorse umane e controllo dell'organico aziendale;
2. assunzione del personale.

2.12 Attività sensibili: ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, autoriciclaggio e delitti in strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei delitti di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono le seguenti:

1. gestione dei flussi finanziaria in entrata e in uscita;
2. gestione dei metodi di pagamento;
3. gestione del personale autorizzato ad effettuare i metodi di pagamento;
4. gestione del contante;

5. controllo alla regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolti nelle transazioni;
6. gestione degli sponsor, donazioni, omaggio e liberalità.

2.13 Attività sensibili: reati tributari

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati tributari sono le seguenti:

- 1) gestione dei pagamenti relativi alle imposte e alle tasse;
- 2) gestione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- 3) gestione del sistema di fatturazione;
- 4) gestione e redazione dei documenti contabili;
- 5) gestione dei rapporti con la PA attinenti a crediti da portare in compensazione.

3. PASSAGGI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

Il primo obiettivo per la costruzione di un Modello organizzativo è la proceduralizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione. Certamente gli stessi reati potrebbero essere commessi anche una volta attuato il Modello; ma in questo caso il Modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà volere l'evento reato, ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'Ente². Per cui il Modello sarà considerato idoneo se un eventuale reato sarà stato commesso per condizioni di contorno di carattere eccezionale. L'insieme di misure che l'agente se vuol delinquere sarà costretto a forzare, dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dall'Ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Vengono qui in rilievo i concetti di adeguatezza, idoneità ed efficacia del Modello, che sono stati i punti di riferimento nella compilazione del presente Modello. In primo luogo, l'adeguatezza può essere conseguita attraverso modelli di minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare completamente i rischi.

² E' opportuno precisare a questo proposito e nello spirito di garantire una concreta efficacia dell'intero sistema di controllo dell'Ente, che non potrà pretendere un irraggiungibile livello di prevenzione o un livello non proporzionato alla natura stessa dell'ente ed al disposto normativo. In particolare, a meno di non voler superare fondamentali principi quali quello di *tassatività*, l'ente dovrà tendere a porre in essere meccanismi tali da poter essere elusi solo attraverso "artifici e raggiri".

Passando ora ai concetti di idoneità ed efficacia, non è certamente corretto desumere l'assenza di uno o entrambi questi requisiti dal semplice fatto che sia stato accertato un reato che si voleva impedire con l'introduzione del Modello stesso. Ove si reputasse che dall'accertamento del reato dovesse necessariamente discendere l'inadeguatezza del Modello, ci si troverebbe in presenza di un criterio imputativo di colpa da (mala)organizzazione destinato a trasformarsi in responsabilità oggettiva: cosa non voluta dal legislatore, il quale ha inquadrato i modelli tra gli elementi incidenti sulla colpa dell'Ente, nel senso che l'assenza, l'inidoneità o l'inefficacia degli stessi esprimerebbe il fondamento del rimprovero su cui viene basata l'attribuzione dell'illecito.

3.1. Componenti del Modello.

I principali punti del presente Modello, del quale le Procedure costituiscono parte integrante, sono i seguenti:

1. *inventariazione* degli ambiti aziendali di attività;
2. individuazione dei rischi potenziali;
3. valutazione delle probabilità (di accadimento) corrispondenti;
4. valutazione, costruzione, adeguamento del sistema dei controlli preventivi;
5. descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari;
6. impianto *sanzionatorio*;
7. Organismo di Vigilanza;
8. modalità e tempi di archiviazione delle scritture e obbligo di riferire notizie utili all'Organo di Vigilanza, affinché quest'ultimo possa esercitare concreti poteri di controllo.

Di seguito sono elencate le componenti (i protocolli) del sistema di controllo preventivo, che saranno attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello:

- Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo (attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti, sistemi premianti dei dipendenti);
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri organizzativi e di firma (*es*: soglie di approvazione delle spese);
- sistema di controllo di gestione (tempestiva segnalazione di situazioni critiche, processi di *riskassessment*);

- impianto *sanzionatorio*;
- comunicazione al personale e sua formazione.

L'integrazione di tali componenti è attuata organicamente in un'architettura del sistema che rispetta una serie di principi di controllo, la cui esatta attuazione dovrà essere documentata, così come specificato nella parte speciale del Modello.

3.2. Le linee guida di Confindustria.

Il Decreto, all'articolo 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria, sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia in virtù del disposto del D.M. 201/03, ha proceduto ad aggiornare le proprie linee guida nel mese di marzo 2014 e nel giugno 2021.

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'obiettivo di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, La Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del d.lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adottare il Modello è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti e del pubblico e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Il presente Modello è stato predisposto dalla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria. Inoltre, lo stesso è stato in seguito approvato e adottato dall'Organo Amministrativo, conformemente alle previsioni dell'art. 6, che prevede il Modello come espressione dell'organo Dirigente della Fondazione.

Contestualmente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza di cui ci si occuperà diffusamente nel prosieguo.

5. SCOPO E PRINCIPI DEL MODELLO

5.1. Principi fondanti.

I principi posti a fondamento del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Fondazione;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

5.2. Principi ispiratori.

Il presente Modello organizzativo è stato realizzato tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del d.lgs. 231/01, le linee guida di Confindustria, in particolare:

- sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;
- per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- è stato istituito un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla

corretta applicazione del modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione dei flussi informativi dalle aree sensibili;

- sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello;
- è stata avviata un'opera di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Modello.

5.3. Struttura del Modello.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali. La Parte Generale, costituita dal presente documento, descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le attività sensibili, i protocolli per l'adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello nonché la previsione del sistema disciplinare. Le Parti Speciali sono costituite dalle procedure organizzative elaborate sulla base della mappatura delle aree a rischio.

6. COORDINAMENTO, VERIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dei vertici aziendali, le successive modifiche e

integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, naturalmente dietro sollecitazione ed indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

6.1. Modifiche sostanziali.

Si intende per sostanziale:

- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un nuovo Organismo di Vigilanza;
- l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale.

6.2. Modifiche non sostanziali.

E' previsto, nelle competenze del Consiglio di Amministrazione e dell'O. di V., l'apporto di eventuali modifiche o integrazioni che non modifichino la struttura del Modello, quali:

- l'inserimento o la soppressione di parti speciali;
- l'inserimento di nuove aree a rischio;
- la variazione di denominazioni di funzioni aziendali;
- la modifica o l'aggiornamento di procedure aziendali;
- la modifica o l'inserimento di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Proprio per questo motivo il presente Modello è stato strutturato in modo tale da risultare sufficientemente flessibile e quindi capace di aggiornamento e adeguamento, così come sopra illustrato.

7. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

In ordine alla costruzione di un Modello efficacemente inserito nel tessuto aziendale, risulta senz'altro opportuno che l'Ente sia dotato di un Codice Etico applicabile alla condotta o al comportamento di quanti operano all'interno dell'Ente, nonché a coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente, e da portare a conoscenza dei soggetti esterni sui quali la Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy esercita un potere di direzione o di vigilanza e di coloro che intrattengono rapporti stabili di affari con l'Ente stesso, nonché, più in generale, di quanti siano portatori di interessi nei suoi confronti.

7.1. Il Codice Etico.

Unitamente alla redazione del presente Modello, la Fondazione si è dotata di un codice di condotta che definisce le regole comportamentali, disciplina le situazioni di potenziale conflitto di interesse e prevede azioni correttive nel caso di deviazione dalle direttive e procedure approvate dal vertice o

per il caso di infrazione della normativa vigente e dello stesso Codice. L'adozione di principi etici costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico è un documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei portatori di interesse. Tale Codice Etico possiede dei contenuti minimi indicati dettagliatamente nella fase attuativa dell'Organismo di gestione e controllo. Essenziale è anche la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello, da parte sia dei soggetti in posizione apicale, sia dei lavoratori subordinati nonché del lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'impresa. Pertanto il Codice Etico, fissati i principi a cui si ispira l'attività dell'Ente, deve: impegnare al rispetto delle normative che possono riguardare i vari profili dell'attività aziendale di una impresa e in generale di tutte le normative con rilevanza penale e amministrativa; richiamare l'importanza primaria della cultura del controllo per una buona gestione dell'Ente; esigere la correttezza e l'integrità dei comportamenti – a livello personale e collettivo – sia per l'attività di lavoro, sia per i rapporti con i colleghi, sia per i rapporti con i terzi, in ragione di determinate fattispecie e controparti; prevedere periodiche attività di verifica sul funzionamento del Codice stesso.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come abbiamo fin qui visto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro, 1) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; 2) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di questi compiti a tale Organismo è presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. La necessità che il Modello di salvaguardia, nella sua concreta attuazione e costante aggiornamento, sia realmente inserito nella struttura organizzativa e nei processi operativi

dell'Ente, oltre alla particolare valenza attribuita a tale organismo, conferiscono ad esso funzioni, compiti, poteri e doveri assolutamente precipui.

8.1. L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy in relazione alla prevenzione dei reati colposi.

Il fatto che l'art. 30 del d.lgs. 81/2008 in un certo qual modo preveda una presunzione di conformità dei Modelli che – per le singole parti corrispondenti ai requisiti richiesti – si conformino alle linee guida UNI-INAIL 2001 ovvero allo standard BS OHSAS 18001:2007 8 (ora sostituito dallo standard UNI EN ISO 45001.2018 – Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e Guida per l'uso) , caratterizza in maniera pregnante la funzione di controllo che deve svolgere l'Organismo di Vigilanza. Ma in cosa si concretizza tale vigilanza? Rientra nel perimetro della stessa la verifica non solo del sistema ma anche dell'idoneità del rispetto degli obblighi stessi. La soluzione adottata dal presente Modello è la seguente: il Modello Organizzativo previsto dall'art. 30 TUS assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. L'O. di V., dovendo vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, dovrà verificare il corretto funzionamento del sistema, ma senza entrare in valutazioni tecniche. Il controllo in pratica deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti legali senza travalicare in valutazioni normativamente affidate ad altri soggetti. Le stesse linee guida di Confindustria precisano che l'O. di V. si dovrà avvalere delle risorse interne previste dalla normativa: il termine “avvalersi” dovrebbe essere interpretato nel senso di supervisionare al corretto svolgimento delle attività delle risorse stesse, ottenendo da questi le informazioni necessarie alla garanzia che il sistema delineato dal Modello organizzativo sia effettivamente rispettato. Rientra anche, nel novero delle sue funzioni, quanto previsto dal comma due dell'art. 30 TUS, in quanto la verifica della corretta registrazione delle attività necessarie al rispetto delle previsioni di legge rientra tra le attività tipiche dell'O. di V. Anche il comma 4 dell'art. 30 TUS è riconducibile al contesto di operatività classica dell'O. di V., precedendo un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento delle misure adottate.

8.1.1. Composizione.

Questo organismo, denominato Organismo di Vigilanza, come già detto, è costituito in forma collegiale.

Difatti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deciso di adottare un Organismo

di Vigilanza composto da due membri effettivi. Tale composizione è idonea a garantire una piena funzionalità dell'O. di V. a norma del d.lgs. 231/01. Tale composizione dell'O. di V., in considerazione delle specifiche attività aziendali poste in essere dalla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, risulta, infatti, idonea a garantire i requisiti di autonomia, indipendenza professionalità e continuità d'azione dell'Organismo stesso e, di conseguenza, ad assicurare un'azione tempestiva ed efficiente con riferimento al controllo sulla effettiva ed efficace applicazione del Modello organizzativo

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del d.lgs. 231/2001 è stabilito dall'art. 6 del decreto stesso. L'attività primaria dell'organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è, a tal fine, importante essere in grado di dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso. Per cui, obiettivo della Fondazione deve essere quello di creare una struttura che sia in grado di gestire ed utilizzare ai propri fini (controllo sull'applicazione del Modello) i flussi informativi provenienti dalle varie funzioni aziendali che rientrano nelle aree a rischio commissione reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Nella sostanza, l'Organismo di Vigilanza svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di *internal auditing*, in particolare la così detta *assurance*, ovvero un obiettivo esame delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di *governance* dell'organizzazione.

Il giudizio di idoneità dell'attività di vigilanza da parte dell'Organismo, operato dal giudice penale, potrà senza dubbio considerare premiante l'adozione di un valido e riconosciuto approccio metodologico nello svolgimento di tale attività. Avendo, quindi, come obiettivo una completa funzionalità del Modello e dell'Organismo di Vigilanza quale esimente nel caso di commissione di reati, per individuare un O. di V. idoneo ai fini del Decreto non è necessario guardare al numero di componenti dell'organismo stesso, ma agli strumenti operativi di cui dispone, premesso che per strumenti si intende: a) sede adeguata e supporti informatici con i quali operare (postazione dedicata collegata in rete con le principali funzioni aziendali; indirizzo di posta elettronica per ricevere ed inviare i flussi informativi; ecc.); b) rapporti continui con soggetti interni all'azienda; c) consulenti legali; d) adeguato *budget* finanziario³; e) procedure aziendali relative alle aree a rischio aderenti al contenuto del Modello e contenenti adeguati flussi informativi verso l'O. di V.

La necessità di numerose conoscenze in capo all'O. di V., anche a causa dei numerosi reati da cui discende la responsabilità dell'Ente, non può essere considerato un ragionamento idoneo a sostenere la necessità di un organo composto da un soggetto per ogni materia giuridica di cui alle diverse aree a rischio commissione reati. D'altra parte, è previsto che l'O. di V. debba essere dotato di un *budget*: a che cosa dovrebbe servire la dotazione di risorse finanziarie se non per richiedere consulenze specialistiche su questioni rilevanti? L'O. di V. ha la facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione tecniche necessarie per lo svolgimento di particolari verifiche. Infatti, l'O. di V. non può limitare le proprie competenze all'area giuridico finanziaria, dovendo estendere la propria vigilanza anche sul rispetto del Modello destinato a rafforzare il sistema di sicurezza adottato dall'Ente. Il che non significa, come accennato poco sopra, che l'O. di V. debba possedere specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione degli stessi non rientrano di per sé nel Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, essendo quindi sufficienti che nell'O. di V. vi siano competenze di natura giuridico organizzativa sugli obblighi di legge e le *best practices* in materia di sicurezza sul lavoro. Competenze che esistono nell'O. di V. della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, nella composizione prima indicata. Le attività che tale Organo è, quindi, chiamato ad assolvere ai fini del d.lgs. 231/01 sono: vigilare sull'effettività del Modello; disamina della sua adeguatezza; mantenimento della funzionalità del Modello; aggiornamento; proposte di adeguamento; verifica delle soluzioni proposte.

8.1.2. Svolgimento dell'attività di controllo.

³L'Organismo di Vigilanza deve poter disporre di adeguate risorse finanziarie, al fine di garantire e rendere concreto quell'autonomo "potere di iniziativa e di controllo" che il d.lgs. 231/01 gli riconosce.

Difatti l'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/01 nello stabilire che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" fa implicito riferimento proprio alla necessità, tra le altre, che a tale soggetto sia riconosciuta piena autonomia finanziaria mediante la predisposizione di un congruo budget aziendale.

Sul punto le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" emanate da Confindustria e aggiornate a marzo 2014, sottolineano come "nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte)" (pag 61).

Sullo stesso punto si sono espressi, con giurisprudenza ormai consolidata, sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione.

Per lo svolgimento di tali attività, come saranno più avanti meglio dettagliate, l'O. di V. si potrà avvalere della collaborazione di funzione interne, i cui responsabili, se necessario, partecipano alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

8.2. Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.

I principali requisiti dell'Organismo sono (come sarà stabilito più dettagliatamente nel regolamento dell'O. di V.):

- 1) autonomia e indipendenza (il pagamento di un compenso non costituisce causa di "dipendenza"), in quanto nonostante sia un soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali, non si trova nei confronti di questi o di altri soggetti interni alla Fondazione in alcuna situazione di incompatibilità;
- 2) professionalità (bagaglio di strumenti tecnici), poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e, più in particolare, penalistica;
- 3) onorabilità, cioè mancanza in capo ai soggetti che lo compongono di precedenti penali, procedimenti penali pendenti;
- 4) inerenza, in quanto soggetto estraneo alla Fondazione da vigilare;
- 5) continuità d'azione (struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello), in quanto si tratta di struttura costituita *ad hoc* e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

8.3. Le cause di incompatibilità.

Inoltre, il soggetto nominato deve attestare, con propria dichiarazione scritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'assenza di cause di incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità:

- l'essere membri esecutivi e/o non indipendenti dell'organo amministrativo della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy o Direttori Generali della stessa;
- aver riportato condanne passate in giudicato per gravi reati non colposi che ne intacchino la

moralità professionale;

- essere imputati di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione o condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati dai quali discende la responsabilità degli Enti.

8.4. Competenze giuridiche dell'Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento alle competenze giuridiche dell'Organismo, inteso come struttura complessa, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dello stesso ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. E' dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo di risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

8.5. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e la società "controllata".

Il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo ex d.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 1, lett. a) e b)). Sono anche previste cause di ineleggibilità per i membri dell'Organo di Vigilanza per aver riportato condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata minima di 3anni. La Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come un organo collegiale supportato da un'adeguata struttura organizzativa che nel suo complesso possiede adeguate competenze professionali, costituendo così un Modello ed un Organismo di Vigilanza rispondente ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza, valutando l'eventuale revoca dell'incarico.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è anche indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di

decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

8.6. Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'esecuzione dei suoi compiti, così come sopra individuati, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte,
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse funzioni e dal Consiglio di Amministrazione, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello; le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività; l'evidenza delle varie attività svolte; la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzioni o aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;

- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

8.7. Doveri dell'Organismo di Vigilanza.

Compete all'Organismo predisporre un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc...).

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce costantemente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce, con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, sul risultato del proprio operato, al termine di ogni semestre;
- informa costantemente del proprio operato il Consiglio di Amministrazione, con immediatezza nelle ipotesi di accadimento di fatti che evidenzino gravi violazioni del Modello e, in genere, del sistema di controllo;
- riferisce annualmente, tramite il Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello.

8.8. Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre essere retribuito in maniera congrua.

8.9. Riepilogo dei poteri e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Di seguito sono elencati in maniera schematica i poteri ed i compiti di cui è dotato l'Organismo di Vigilanza della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere i rapporti ed assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, della l. 81/2008, del d.lgs. 152/2006, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate dal documento revisionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel d.lgs. 231/07;
- comunicare, senza ritardo, alla Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 231/07;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del d.lgs. 231/07, di cui abbia notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, e dell'art. 50 del d.lgs. 231/07, di cui abbia notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del d.lgs. 231/07, di cui abbia notizia.

9. FLUSSI INFORMATIVI

9.1. Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali a rischio reato, come verranno di seguito individuate, hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità e le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Devono, inoltre, essere trasmesse all'O. di V. tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al

Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato di cui al Decreto;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto societario;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutte le notizie e la documentazione così come indicato nelle diverse procedure previste nella parte speciale del presente Modello.

9.2. Modalità e formalità delle informative.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Ovviamente, anche in armonia con il sistema di controlli interni e della gestione dei rischi, tutti i flussi informativi devono essere accurati, completi, tempestivi, coerenti, trasparenti e pertinenti.

10. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

La Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura. Tale divulgazione riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, cioè dipendenti, sia se si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti consegnati di regola al neo assunto, il Modello Organizzativo e il testo attuale del d.lgs. 231/01. Tali soggetti dovranno rilasciare alla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

10.1. Modalità di diffusione.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello, al rispetto e alla corretta applicazione delle procedure organizzative. Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il presente schema:

- personale direttivo: seminario informativo; nota informativa a personale neoassunto con funzione direttiva; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello.
- altro personale: nota informativa al personale neoassunto; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello.

La Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy provvederà nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Compagnia, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze. Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile una copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello. Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento direttamente sull'intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione sarà resa

disponibile su internet.

I programmi informativi e i contenuti delle note informative saranno preventivamente comunicati con l'Organismo di Vigilanza.

10.2. Diffusione del Modello verso l'esterno della Fondazione.

Nelle lettere d'incarico ai soggetti esterni alla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello. Su proposta dell'O. di V. e con l'approvazione del C. di A. potranno essere istituiti all'interno della Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy dei sistemi di valutazione e selezione dei collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di coloro che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti. In particolare, le regole di comportamento previste dal presente Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da dalla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati alla Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy. Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a: intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; comportamento complessivo del

dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo; posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. L'O. di V., accertate le eventuali violazioni, le comunica al C. di A.

11.1 provvedimenti sanzionatori

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono la Fondazione a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

11.1.1 Tipologia di sanzioni e destinatari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti del personale dipendente sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni nei casi in cui vengano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. mancata osservanza delle procedure scritte, omissione dell'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza nei casi prescritti) o vengano adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio venga tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal Decreto;
- licenziamento senza preavviso nel caso in cui, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, venga tenuto un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal Decreto e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto.

Nel caso di soggetto che rivesta una posizione apicale nell'Ente, le sanzioni previste sono di tipo

societario, cioè quelle previste dalla normativa societaria, ovvero di tipo contrattuale e, secondo la gravità o la ripetizione della violazione od omissione, vanno dalla semplice contestazione ufficiale sino alla interruzione del rapporto deliberata dall'organismo competente e alla richiesta dei relativi danni.

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In caso di violazione del Modello compiuta da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione: quest'ultimo assume i provvedimenti opportuni.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. 231/01.

12. WHISTLEBLOWING

12.1. La Legge n. 179 Con l'approvazione della legge sul Whistleblowing, il Legislatore ha dato il via libera ad una proposta che rafforza la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

Il testo che disciplina la segnalazione di violazioni sostituisce l'art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico impiego prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l'altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Le segnalazioni in questione possono essere indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito, oppure direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione.

Tra le peculiarità della nuova disciplina è stato confermato il divieto di rivelare l'identità del segnalante (*whistleblower*) il cui nome è protetto:

- in caso di processo penale, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto);
- in caso di processo contabile, dal divieto di rivelarne l'identità fino alla fine della fase istruttoria;
- in caso di processo amministrativo, dal divieto di rivelarne l'identità senza il suo consenso.

Qualora venga provato che il dipendente è stato licenziato per motivi legati ad una segnalazione da lui effettuata, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Il rischio di un uso distorto dello strumento del *whistleblowing* è stato mitigato dal legislatore con l'annullamento di qualsiasi tutela nel caso in cui il segnalante sia condannato, anche in primo grado, in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati simili commessi mediante la segnalazione ovvero qualora venga accertata la sua responsabilità civile per colpa o dolo grave.

L'articolo 2 della legge n.179 del 30 novembre 2017 ha modificato l'articolo 6 del d.lgs. 231/01 attraverso l'inserimento di tre nuovi commi (*2-bis*, *2-ter* e *2-quater*). In virtù di tale riforma, il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 dovrà adesso infatti prevedere:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Il Modello dovrà tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing;

- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

La Fondazione ha individuato l'organo preposto al recepimento delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza, in quanto si tratta di un soggetto autonomo ed indipendente rispetto agli altri Organi di controllo della Fondazione.

Nello specifico, l'organo preposto:

- recepisce le segnalazioni di illeciti ed irregolarità;
- verifica la fondatezza della segnalazione attraverso le attività di verifica che ritiene più idonee;
- comunica gli esiti della verifica delle segnalazioni al CDA. Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto illeciti o irregolarità commesse da componenti del CDA, l'esito verrà comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione agli interessati. Nei casi di illeciti commessi:

- dai Consiglieri, l'esito sarà comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'esito sarà comunicato al DG.
- all'esito della verifica, potrà presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria e all'Ispettorato del Lavoro.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso

un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili e necessari ad accertare la fondatezza dei fatti esposti onde consentire le necessarie verifiche.

In particolare, si rende a disposizione sul sito internet della Fondazione il Modulo Segnalazioni Violazioni che dovrà essere puntualmente compilato o contenere:

- Generalità del segnalante (Whistleblower)
- Indicazione della funzione o posizione ricoperta nell'ambito dell'ufficio del segnalante
- Se conosciuti, luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi segnalati;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- L'indicazione, se conosciuta, a quale violazione attiene la segnalazione (Regolamenti, Procedure interne, Leggi, Modello Organizzativo 231/01 ect);
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- L'indicazione se i fatti segnalati sono stati già segnalati all'Autorità Giudiziaria;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In calce deve essere apposta la firma del segnalante con indicazione di luogo e data.

L'Organo preposto prenderà in considerazione e analizzerà anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e soprattutto siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

In particolare, verificherà:

- La serietà e fondatezza della questione sollevata;
- La sua credibilità;

- La probabilità che il fatto sia confermato da fonti attendibili.

La segnalazione deve essere indirizzata all' Organismo di Vigilanza della Fondazione; tale documentazione sarà archiviata in modo riservato.

La segnalazione effettuata tramite la compilazione del Modulo può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato; in tal caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall' Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui è la legge a richiedere che sia resa nota l'identità della parte attrice;
- a mezzo del servizio postale o con consegna a mano alla Reception della Fondazione in busta chiusa, indirizzata all'Organismo di Vigilanza, recante all'esterno la dicitura "*riservata/personale*".

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del __/__/____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1.1. I reati contro la P.A. in generale.....	4
1.1. Concussione (art. 317 c.p.).....	7
1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).....	8
1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).....	11
1.4. Circostanze aggravanti (319 bis c.p.).....	12
1.5. Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.).....	12
1.6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	15
1.7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	19
1.8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	19
1.9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	21
1.10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)	23
1.11. Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.).....	25
1.12. Peculato (314 c.p.)	28
1.13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	28
1.14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).....	28
1.15. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	29
1.17. Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.).....	33
1.18. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....	34
1.19. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)	36
1.20. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	38

1.21 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge n. 898 del 1986)	38
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
2.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	40
2.2. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	55
2.3. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale.....	58
2.4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	58

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. I reati contro la P.A. in generale.

Di seguito, si procede a svolgere, in via preliminare, una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “A”, previsti precisamente agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificati dai recenti interventi normativi.

Ed invero, si ritiene che la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Fondazione, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si rappresenta che i reati in questione sono stati oggetto di modifica da parte del Legislatore con l’introduzione della **Legge n. 3/2019** recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

La predetta legge, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto le seguenti novità:

- aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione: il minimo edittale passa da uno a tre anni di reclusione, il massimo da sei a otto anni;
- inserimento del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- estensione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, precedentemente stabilita per un arco temporale non inferiore ad un anno: è dunque prevista per un lasso da quattro a sette anni in caso di commissione del reato da parte di un soggetto apicale e da due a quattro anni per la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Inoltre, sono state apportate delle modifiche al comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/01 che prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b).

La norma, da ultimo, ha introdotto il comma 5 bis all'art. 25 del D.lgs.231/01 che prevede che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

La normativa è stata ulteriormente modificata mediante l'introduzione del **D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020** recante *“attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

Sono state apportate delle modifiche agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01.

In particolare, è stata estesa la responsabilità degli enti anche al **delitto di frode nelle pubbliche forniture, reato di peculato ed abuso di ufficio** ed infine sono state apportate delle modifiche alle pene di alcuni reati presupposto relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, è stato ampliato il catalogo dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi **il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio** (per questi due reati, per i soli casi in cui da tali condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, nonché di frode nelle pubbliche forniture).

La rubrica dell'art. 25 è stata sostituita dalla seguente: *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”*.

Il nuovo testo dell'art. 25 prevede che: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le

sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Diversamente, l’articolo 24 prevede che: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

L’art. 317 c.p. menziona: *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale¹, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Nel reato in esame si presume l’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Il delitto in esame è plurioffensivo. Scopo dell’incriminazione è da un lato tutelare l’interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei pubblici funzionari e, dall’altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore

a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede: *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

In questo caso, pertanto, si parlerà di corruzione impropria, avente ad oggetto un atto di ufficio.

¹ Art. 357 c.p. *Nozione del pubblico ufficiale*. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (cfr A.2).

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

In definitiva, nella concussione il privato "*certat de danno vitando*", mentre nella corruzione "*certat de lucro captando*".

Le sanzioni previste in caso di corruzione impropria sono solo di carattere pecuniario fino a 200 quote.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Fondazione, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a

favore di P.A., anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A., sia attivo che passivo;
- contatti con P.A. non specificatamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti;
- affidamento in *outsourcing* di attività strumentali alla realizzazione dell'attività sociale.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con pubbliche amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di P.A.;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: tariffari professionali e accordi economici formalizzati nelle lettere di incarico e nei contratti di consulenza);
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività di intermediazione relative a prestazioni contabilizzate;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.);
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;

- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. E', inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati.
- Procedure aziendali: “Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti”; “Omaggi e liberalità”; “Approvvigionamenti”; “Albo fornitori”; “Gestione delle consulenze e incarichi professionali”; “Contabilità generale e gestione del bilancio”; “Flussi monetari e finanziari”; “Selezione, assunzione e formazione del personale”; “Gestione della documentazione”.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'art. 319 c.p. menziona: *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie di corruzione propria è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)², prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

La giurisprudenza ha ricompreso nella nozione di pubblico ufficiale il componente di un comitato istituito dalla Pubblica Amministrazione per fornire elementi di giudizio in vista dell'emanazione di un decreto ministeriale su una particolare materia. Pertanto, la ricezione da parte del suddetto soggetto di denaro o di altre utilità date da privati per sostenere all'interno dell'organo una tesi a loro favorevole, integra gli estremi del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.

perché, pur godendo i componenti dei comitati nominati dalla Pubblica Amministrazione di completa libertà nell'espressione delle loro tesi, essi sono sempre tenuti al rispetto dei doveri di fedeltà allo Stato, e quindi all'imparzialità ed onestà che tutti i pubblici ufficiali debbono sempre osservare. I pareri da loro manifestati sono sindacabili per accertarne la rispondenza ai detti doveri, la cui violazione per denaro o altro compenso costituisce illecito penale.

Le sanzioni in caso di corruzione propria sono previste sia pecuniarie da 200 a 600 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.4. Circostanze aggravanti (319 bis c.p.)

L'art. 319 bis c.p. prevede: *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”*.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo. In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 all'art. 319 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2A seguito della novella introdotta con dalla l. 190/2012, la norma in commento non fa più riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione anche a tale soggetto, tuttavia, è disciplinata dal novellato art. 320 c.p. che stabilisce che “le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.

Nel caso in cui, pertanto, siano ritenute sussistenti, per l'appunto, circostanze aggravanti, sono applicabili sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote nonché nei casi di condanna le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.5. Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)

L'art. 319 *ter* c.p. prevede che: "*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

La norma si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona condotte che esprimono la funzione.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 e 319 (corruzione propria).

In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 *ter*).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

E' importante notare come giurisprudenza costante per "*atto giudiziario*" intenda

ogni atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente da chi lo realizza e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo, (si veda in tal senso Cassazione penale, Sez. 6, sentenza 25 maggio 2009, n. 36323, 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini, nonché da ultimo Sez. Unite sent. n. 15208/2010). Nel caso oggetto dell'ultima decisione giurisprudenziale si è definito atto giudiziario una testimonianza in un processo penale.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono sia di carattere pecuniario (da 200 a 600 quote e nei casi di condanna Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste le sanzioni interdittive dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a dueanni e non superiore a quattro anni.

Questo reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la Fondazione Agnesi Tech & Innovation Academy.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale la Fondazione rivesta la qualifica di attore, convenuto, imputato, ricorrente, ecc.

Più nel dettaglio, si tratta tutte le aree e funzioni che possono decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a quelle aree o a quei soggetti che possono avere rapporti, diretti o indiretti, con gli organi giudiziari.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con organi giudiziari, sia attivo sia passivo;

- contatti con organi giudiziari non specificatamente motivati;
- rapporti con legali;
- disponibilità di fondi;
- gestione del contenzioso.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti in contatto con organi giudiziari;
- procure e deleghe: formale attribuzione di poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o i procedimenti arbitrali;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche per via mediata, con organi giudiziari;
- vincoli alla costituzione o alla disponibilità di fondi;
- controlli sugli affidamenti di incarichi e sui rapporti con legali esterni;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riferimento ai casi di contenziosi o di vere e proprie vertenze giudiziarie, di proposte o richieste illecite o sospette avanzate da appartenenti ad organi giudiziari;
- Procedure aziendali: "Gestione delle consulenze e incarichi professionali"; "Contabilità generale e gestione del bilancio"; "Flussi monetari e finanziari"; "Gestione della documentazione".

1.6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

L'art. 319 *quater* c.p. prevede che: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è*

punito con la reclusione fino a tre anni".

Tale ipotesi di reato, ampliando la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale, lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per sé o per un terzo. Tale reato, infatti, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri soggetti denaro o altra utilità.

In suddetta ipotesi, la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Con particolare riguardo alla distinzione tra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e le fattispecie corruttive, la giurisprudenza ha recentemente evidenziato come il primo reato occupi una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio.

Secondo la sentenza n. 12228/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'*extraneus* e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.

Al riguardo, ciò che rileva è il diverso modo con cui l'*intraneus*, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: mentre la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obiettivo illecito, nell'induzione indebita si ha uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo. La stessa Corte di Cassazione precisa che "*il requisito che*

contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenza dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa. E' vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita".

Infine, la pena prevista per l'autore del reato è della reclusione da 3 a 8 anni, mentre le sanzioni previste per l'ente sono sia di carattere pecuniario da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottopostiali all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A. titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Fondazione, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti di relazioni esterne con P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni,

licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;

- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff, più nel dettaglio di tutte le aree che intrattengono rapporti, diretti o indiretti, con Pubbliche Amministrazione.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni, sia attivo che passivo;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti;
- affidamento in *outsourcing* di attività strumentali alla realizzazione dell'attività sociale.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con P.A.;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con P.A.;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;

- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. E', inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati.;
- Procedure aziendali: “Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti”; “Omaggi e liberalità”; “Approvvigionamenti”; “Albo fornitori”; “Gestione delle consulenze e incarichi professionali”; “Contabilità generale gestione del bilancio”; “Flussi monetari e finanziari”; “Payroll”; “Selezione, assunzione e formazione del personale”; “Gestione della documentazione”.

1.7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'art. 320 c.p. prevede che: *“Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p.si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

Le sanzioni previste sono quelle già indicate in ordine ai reati di cui agli artt. 317,

318, 319, 319 *ter* e 319 *quater* sopracitati.

1.8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'art. 321 c.p. prevede che: “*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*”.

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.).

Vale, anche per questo reato, quanto già riferito in relazione all'art. 318 c.p. con le precisazioni che si indicano di seguito.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto “*reato proprio a concorso necessario*”, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla

corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320). In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato.

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l'altra utilità.

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nell'ipotesi di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la condotta deve essere compiuta *“per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”*.

L'atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito a prescindere dal compimento di un determinato atto che possa recare beneficio al corruttore. Diversamente dalla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 190/2012, ora sia il pubblico ufficiale, sia il soggetto privato, sia la Fondazione in virtù di quanto previsto dal d.lgs 231, sono sanzionati per la sola dazione indebita di tale utilità, senza la necessità che ai fini della sussistenza del reato il pubblico ufficiale compia un atto di ufficio.

Il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e

volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto. In questo caso, le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente sono fino a 200 quote e non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

1.9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. prevede che: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo di reato di corruzione propria ed impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o una dazione di

denaro o altra utilità.

Più nel dettaglio, il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Piuttosto problematica appare la distinzione tra la istigazione alla corruzione attiva dalla induzione indebita nella forma tentata (cfr. *supra*), dal momento che, come la richiamata sentenza della Cassazione n. 12228/2014 precisa, "*entrambe le fattispecie implicano forme di interazione psichica, nel senso che sia l'una che l'altra si configurano attraverso comportamenti di "interferenza motivazionale sull'altrui condotta"*". In realtà, ai fini di una distinzione tra le due fattispecie, occorre soffermarsi sul concetto di induzione di cui all'art. 319 *quater* c.p., che presuppone un *quid pluris* rispetto al concetto di "sollecitazione" di cui all'art. 322c.p., commi 3 e 4, da individuarsi nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima. Le Sezioni Unite della cassazione

evidenziano che "sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'*extraneus* una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Rimane integrata quest'ultima, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico agente propone al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica".

In relazione ai commi 1 e 3 dell'art 322, comma 1, c.p. sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, senza alcuna sanzione interdittiva. Per i commi 2 e 4 dell'art. 322 c.p. sono, invece, previste sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote e in quest'ultima ipotesi, in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

1.10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

L'art. 322 bis c.p. prevede che: *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle*

dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie

di riferimento.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

1.11. Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)

L'art. 346 *bis* c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita“.

Come indicato in premessa, questo reato è stato inserito nel catalogo dei reati 231 con l'entrata in vigore della Legge n. 3/19.

Per questa tipologia di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote nei casi di condanna non sono previste sanzioni interdittive.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH

& INNOVATION ACADEMY.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A. titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Fondazione, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti di relazioni esterne con P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle consulenze ed incarichi professionali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Più nel dettaglio, si tratta di tutte le aree ed in particolare quelle che intrattengono rapporti, diretti o indiretti, con Pubbliche Amministrazione come le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni, sia

attivo che passivo;

- contatti con Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti;
- affidamento in *outsourcing* di attività strumentali alla realizzazione dell'attività sociale.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con P.A.;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con P.A.;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.);
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione;
- controllo sulla gestione delle consulenze ed incarichi professionali;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. E', inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati.;

Procedure aziendali: “Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti”;

“Omaggi e liberalità”; “Approvvigionamenti”; “Albo fornitori”; “Gestione delle consulenze e incarichi professionali”; “Contabilità generale e gestione del bilancio”; “Flussi monetari e finanziari”; “Payroll”; “Selezione, assunzione e formazione del personale”; “Gestione della documentazione

1.12. Peculato (314 c.p.)

Il primo comma dell’art. 314 c.p. prevede che: *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”*.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea all’ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

1.13. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

L’art. 316 c.p. prevede che: *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea all’ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

1.14. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

L’art. 323 c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,*

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea all’ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

1.15 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L’art. 316 bis c.p. prevede: “*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

L’ipotesi di reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti oppure contributi da parte dello Stato Italiano, o da altro ente pubblico o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta, pertanto, consiste nell’aver distratto, anche solo in parte, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare, atteso che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il suddetto reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato i quali, al momento attuale, non vengano destinati alle finalità per cui erano stati in precedenza erogati.

L’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, infine, è il dolo generico, ossia la volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento

destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato.

Per il reato *de quo* è prevista, a carico dell’ente, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Inoltre, sono previste le

sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e del D. Lgs.231/2001 per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Tale reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, viene quindi inserito nel presente Modello, sebbene tale settore non sia tra quelli che maggiormente utilizzino erogazioni per attività di pubblico interesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo di erogazioni pubbliche ricevute per assunzioni di personale, per attività di formazione del personale, per ristrutturazione di immobili o per adeguamento alla sicurezza, per apertura di unità locali o per altre attività, finanziabili con strumenti nazionali o europei.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- richiesta di erogazioni pubbliche e relative procedure;
- rendicontazioni e documentazioni;
- realizzazione delle opere o svolgimento delle attività di pubblico interesse a cui è finalizzata l'erogazione concessa;
- disponibilità ed utilizzo dei fondi ottenuti con l'erogazione concessa;
- verifiche ispettive ed accertamenti.

Per concludere la trattazione relativa al reato di malversazione a danno dello Stato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- verifica dei presupposti per richiedere e ottenere erogazioni pubbliche;
- tracciabilità della documentazione e documentabilità delle operazioni;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: in caso di ottenimento da parte della Fondazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse erogati dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza;

- Procedure aziendali: “Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti”; “Approvvigionamenti”; “Albo fornitori”; “Gestione delle consulenze e incarichi professionali”; “Contabilità generale e gestione del bilancio”; “Flussi monetari e finanziari”; “Payroll”; “Selezione, assunzione e formazione del personale”; “Gestione della documentazione”.

1.16. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

L'art. 316 ter c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni oppure documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

È da sottolineare che, al contrario di quanto previsto per il reato menzionato al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si realizza nel momento in cui si ottengono i finanziamenti.

Infine, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 *ter* c.p., che sanziona appunto l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 *bis* c.p., il quale esaurisce l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote: Le sanzioni interdittive sono quelle previste dal citato art. 9, comma 2 lett. c, d ed e, per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- presentazione di documenti o dichiarazioni per l'ottenimento per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- richieste di erogazioni pubbliche e relative procedure, rendicontazioni e documentazioni;
- predisposizione ed invio della documentazione richiesta;
- verifiche ispettive ed accertamenti;
- costituzione di fondi.

Per concludere la trattazione relativa al reato di Indebita percezione di erogazioni a

danno dello Stato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- verifica dei presupposti per richiedere e ottenere erogazioni pubbliche;
- tracciabilità della documentazione e documentabilità delle operazioni;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: in caso di ottenimento da parte della Fondazione;
- di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali: “Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti”; “Approvvigionamenti”; “Albo fornitori”; “Gestione delle consulenze e incarichi professionali”; “Contabilità generale e gestione del bilancio”; “Flussi monetari e finanziari”; “Payroll”; “Selezione, assunzione e formazione del personale”; “Gestione della documentazione”.

1.17. Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.)

L'art. 640 c.p. menziona che: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle fattispecie previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto Legislativo in esame, solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., sicché nondeterminano

l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente lediverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. Suddetta ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di realizzare uningiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

Un esempio di tale condotta criminosa può essere offerto nel caso in cui, durante la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, l'Ente, interessato all'aggiudicazione della stessa, fornisca alla P.A. informazioni non veritiere, inducendo in tal modo quest'ultima in errore, risultando aggiudicatario della gara medesima. Qualora detto evento non si verifichi, come già detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato, perdurando comunque la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Trattasi, infatti, di reato a dolo generico, per cui ai fini della consumazione dello stesso, è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

1.18. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'art. 640 bis c.p. prevede che: *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

La norma, introdotta dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sembra delineare, nonostante la formulazione della rubrica, una figura autonoma di reato e non una

circostanza aggravante della comune truffa, ma le sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infine optato per questa ultima tesi.

Nonostante la rubrica della norma, la fattispecie in esame diverge da quella di cui all'art. 640 c.p. soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato, ugualmente a quelle di cui all'art. 640, comma 2, n.1, variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

Questo reato interessa la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640 c. p., in quanto la truffa semplice non rientra tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ed è ipotizzabile per il settore di riferimento.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- rapporti con la P.A. finalizzati all'ottenimento di un beneficio.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli strumenti di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con P.A.;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con P.A.;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di P.A.;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;

- tracciabilità dei rapporti formali con i rappresentanti della P.A. e documentabilità degli stessi;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. E', inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati;
- Procedure aziendali: "Negoziazioni stipula e modifica di convenzioni e contratti"; "Omaggi e liberalità"; "Approvvigionamenti"; "Albo fornitori"; "Gestione delle consulenze e incarichi professionali"; "Contabilità generale e gestione del bilancio"; "Flussi monetari e finanziari"; "Payroll"; "Selezione, assunzione e formazione del personale"; "Gestione della documentazione".

1.19. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

L'art. 640 *ter* c.p. prevede che: *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato di frode informatica, introdotto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, colpisce solo gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne

arbitrariamente i contenuti, mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-ter c.p., potendo l'intrusione informatica sostanziarsi in una semplice lettura dei dati, sia nella copiatura degli stessi.

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e da 3 mesi a 2 anni.

Questo reato interessa ai fini del presente Modello solo per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p., cioè se perpetrato ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, escluse le Comunità Europee, ed è ipotizzabile per il settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY. Vale al riguardo, in via di principio, quanto detto in precedenza sub art. 640 c. p., tuttavia, per quanto concerne gli strumenti di rilevazione e prevenzione, va sottolineato che controlli e interventi che impediscano utilizzazioni non consentite dei sistemi informativi di impresa devono essere compatibili con i limiti imposti dallo Statuto dei lavoratori e dalla disciplina giuslavoristica in genere.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a P.A. o ad Enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a P.A. o ad Enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli **strumenti** di rilevazione e prevenzione:

- applicazione di misure di sicurezza (quelle di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.

196, sulla tutela dei dati personali) e in particolare di procedure di autorizzazione all'accesso;

- tracciabilità dei flussi telematici;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

1.20. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. prevede che: *“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”

1.21 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge n. 898 del 1986)

L'articolo 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 prevede che: *“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quotenzionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1°


2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTROLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui ai precedenti paragrafi, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono pertanto definite aree a rischio commissione reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, non solo tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le P.A., ma anche le aree di supporto, cioè quelle aree di attività aziendali che, ad esempio, gestiscono strumenti di tipo finanziario. Queste ultime, pur non intrattenendo rapporti con la P.A., possono supportare la commissione di reati. Anche queste aree aziendali, che possiamo definire strumentali, sono oggetto della presente Parte Speciale e per questo motivo presidiate attraverso l'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001. Si riporta nuovamente l'elencazione delle principali aree a rischio commissione reati (anche) contro la P. A.:

1. rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, finanziamenti pubblici e partecipazioni a gare d'appalto;
2. acquisti di beni, servizi e consulenze ed incarichi;
3. selezione e assunzione del personale;
4. conferimento di incarichi professionali;
5. donazioni e liberalità;

Ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



2.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate a norma dei paragrafi che precedono, con particolare riferimento alla specifica attività aziendale, al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi indicati.

Le schede che seguono sono composte da sei riquadri: **attività sensibile** (macroarea relativa alle “attività a rischio commissione reati contro la P.A.”); **reato** (reati “rilevanti”, alla cui commissione è esposta la Fondazione); **finalità della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **attività di controllo**

(principi e regole contenuti nel Modello e nelle Procedure aziendali, ecc. per prevenire la commissione dei reati indicati); **fattore qualificante** il controllo (strumento aziendale - Modello, Procedure aziendali, ecc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l'azienda dalla responsabilità amministrativa dell'ente per uno dei fatti - reato indicati).

Attività sensibile: gestione della rendicontazione, fatturazione e contabilizzazione incassi.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.).

Finalità della condotta: 1) induzione del funzionario pubblico a ignorare ritardi, omissioni od errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione; 2) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione; 3) falsificazione della fattura per conseguire tramite la sua emissione, corrispettivi non dovuti.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; 2) riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interno esterni alla FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo; 3) produzione di documenti alterati ed informazioni false in modo da trarre in inganno il funzionario pubblico; 4) alterazione del contenuto della documentazione prevista dal contratto.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative

motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Contabilità generale e gestione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Omaggi e liberalità, Gestione della documentazione; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: gestione delle ispezioni e verifiche effettuate sulla Fondazione.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.) ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. - quest'ultimo reato è previsto e disciplinato nella Parte Speciale del Modello relativa ai reati societari).

Finalità della condotta: 1) induzione del soggetto preposto a nominare responsabili della vigilanza e del controllo persone legate alla Fondazione o comunque su segnalazione di quest'ultimo; 2) induzione del soggetto incaricato della vigilanza e del controllo ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli; 3) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione prevista dal contratto.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri; 2) riconoscimento di altra utilità al soggetto pubblico incaricato dei controlli e delle verifiche; stipulazione di accordi/lettere d'incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali; Omaggi e liberalità; appare opportuna la predisposizione di una procedura *ad hoc*; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: negoziazione, stipula e modifica di convenzioni e contratti.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.) corruzione tra privati (art. 2635 c.c. - quest'ultimo reato è previsto e disciplinato nella Parte Speciale del Modello relativa ai reati societari).

Finalità della condotta: 1) induzione del funzionario pubblico ad ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione prevista dal contratto/convenzione; 2) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione prevista dal contratto/convenzione.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) accettazione/dazione o promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;; 2) riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione, ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, o comunque su segnalazione di quest'ultimo; 3) presentazione di documentazione diversa rispetto a quella prevista dal contratto/convenzione; 4)

alterazione del contenuto/omissione di informazioni rilevanti previste dal contratto/convenzione.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Negoziazione, stipula e modifica di convenzioni e contratti, Gestione della documentazione, Albo fornitori, Approvvigionamenti, Gestione delle consulenze e incarichi professionali, Contabilità generale e gestione del bilancio, Selezione, assunzione e formazione del personale; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: gestione degli adempimenti tecnico/sostanziali previsti dai contratti/convenzioni.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.) ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. - quest'ultimo reato è previsto e disciplinato nella Parte Speciale del Modello relativa ai reati societari).

Finalità della condotta: 1) utilizzo dei fondi pubblici per finalità diverse da quelle stabilite nel contratto/convenzione; 2) ottenimento di agevolazioni finanziarie in mancanza dei requisiti di legge; 3) induzione del funzionario pubblico ad ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione prevista dal contratto/convenzione; 4) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione prevista dal contratto/convenzione.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) assegnazione di incarichi consulenziali a persone fisiche che non dispongono dei requisiti tecnico professionali adeguati a svolgere le attività assegnate o in violazione delle modalità previste dal contratto/convenzione; 2) corresponsione di rimborsi spese eccedenti quelle effettivamente sostenute; 3) sostenimento di costi e di spese per attività non attinenti allo svolgimento delle attività progettuali ovvero per attività mai realizzate; 4) accettazione/dazione o promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; 5) riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico, anche in concorso con altri soggetti interni o esterni alla Fondazione, ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo; 6) alterazione del contenuto della documentazione prevista dal contratto/convenzione.

Attività di controllo: 1) predisposizione di un elenco dei consulenti dal quale attingere; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Negoziazione, stipula e modifica di convenzioni e contratti, Gestione della documentazione; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati nell'ambito dello svolgimento di operazioni di accesso a finanziamenti pubblici.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.)

Finalità della condotta: 1) induzione del funzionario pubblico ad operare in modo tale che aggiudicatario del finanziamento non possa che risultare la Fondazione; 2) ottenimento di finanziamenti in violazione dei principi di imparzialità della P. A.; 3) induzione del funzionario pubblico ad ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione necessaria; 4) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione per l'accesso al finanziamento; 5) realizzazione di un'istruttoria incompleta o in violazione della relativa procedura.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.)

Finalità della condotta: 1) induzione del funzionario pubblico a predisporre un bando di gara in modo tale che aggiudicatario non possa che risultare la Fondazione; 2) ottenimento di finanziamenti in violazione dei principi di imparzialità della P. A.; 3) induzione del funzionario pubblico ad ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione; 4) alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione per la partecipazione alla gara; 5) realizzazione di un'istruttoria incompleta o in violazione della relativa procedura.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; 2) riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione, ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo; 3) presentazione di documentazione falsa ai fini della concessione del finanziamento; 4) omissione di informazioni rilevanti che avrebbero impedito o ostacolato la concessione del finanziamento.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione; 3) elaborazione di uno specifico mansionario che definisca in modo esatto ed organico l'assegnazione delle singole attività all'interno della struttura organizzativa.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Negoziazione, stipula e modifica di convenzioni e contratti, Gestione della documentazione, Omaggi e liberalità, Flussi finanziari; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: gestione delle consulenze e incarichi professionali.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.).

Finalità della condotta: conseguimento di vantaggi e/o agevolazioni e/o trattamenti di favore per la Fondazione nei rapporti con la P.A.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) riconoscimento di utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione attraverso l'assegnazione di un incarico professionale o di consulenza a persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo.

Attività di controllo: 1) predisposizione di un elenco dei consulenti dal quale attingere in caso di necessità; 2) determinazione del compenso sulla base dei tariffari professionali di riferimento o comunque con riferimento agli accordi economici formalizzati nelle lettere di incarico e nei contratti di consulenza. Il riconoscimento del compenso deve comunque essere in linea con la prassi del mercato.

<p>Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Gestione delle consulenze e incarichi professionali, Albo Fornitori, Omaggi e liberalità, Approvvigionamenti; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.</p>
<p>Attività sensibile: Selezione, assunzione e formazione del personale</p>
<p>Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - <i>bis</i> c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - <i>ter</i> c.p.); truffa (art. 640 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - <i>quater</i> c.p.)</p>
<p>Finalità della condotta: 1) conseguimento di vantaggi e/o finanziamenti e/o agevolazioni e/o trattamenti di favore per la Fondazione nei rapporti con la P.A.</p>
<p>Esempi di modalità di realizzazione della condotta: riconoscimento di utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo.</p>
<p>Attività di controllo: 1) separazione dei poteri e assenza di vincolo gerarchico tra colui che rileva la necessità di effettuare un'assunzione e colui che approva tale decisione e stabilisce anche il quantum da corrispondere; 2) creazione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.</p>
<p>Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Selezione, assunzione e formazione del personale, Payroll; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.</p>

<p>Attività sensibile: processi dell'area finanziaria.</p>
<p>ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.) induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - <i>quater</i> c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.) ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. - quest'ultimo reato è previsto e disciplinato nella Parte Speciale del Modello relativa ai reati societari).</p>
<p>Finalità della condotta: 1) conseguimento di vantaggi e/o finanziamenti e/o agevolazioni e/o trattamenti di favore per la Fondazione nei rapporti con la P.A.</p>
<p>Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) registrazione nel bilancio o nella contabilità generale di false (anche parzialmente) poste in uscita/pagamenti per la predisposizione di fondi neri da impiegare in attività di corruzione; 2) rappresentazione in bilancio di una situazione economica diversa da quella reale per il conseguimento di finanziamenti pubblici non dovuti; 3) effettuazione di pagamenti non ammessi o non dovuti; 4) registrazione in bilancio di poste in uscita con causali fittizie o non ammesse; 5) mancata registrazione di talune uscite finanziarie; 6) incongruenza o non correttezza nella predisposizione ed emissione della fattura.</p>
<p>Attività di controllo: 1) separazione tra chi formula il mandato di pagamento e chi materialmente autorizza ed effettua i pagamenti; 2) effettuazione di controlli periodici presso le Banche circa l'aggiornamento dei poteri di firma dei conti correnti rispetto alle procure societarie; 3) previsione tassativa dei pagamenti effettuabili in contanti; 4) creazione di flussi informativi dalla Fondazione verso l'Organismo di Vigilanza.</p>

Attività sensibili: Gestione sicurezza ambienti di lavoro e relativa formazione del personale.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.).

Finalità della condotta: Utilizzo improprio di finanziamenti o erogazioni pubbliche per adeguamento sicurezza e attività inerenti la formazione del personale relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) riconoscimento di utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo, 2) mancato svolgimento di corsi di formazione finanziati da un ente pubblico.

Attività di controllo: 1)) verifica della reale corrispondenza tra il costo della formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro finanziato con fondi pubblici e l'attività svolta nella Fondazione; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione..

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Tutela della salute e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, Selezione, assunzione e formazione del personale; Istruzioni Operative: IO Emergenze, evacuazione e primo soccorso, IO Attrezzature di lavoro, IO Sorveglianza sanitaria, IO Svolgimento attività da parte di soggetti terzi; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibili: Formazione del personale e delle risorse interne.

Reato: malversazione a danno dello Stato (art. 316 - *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - *ter* c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (354 c.p.)

Finalità della condotta: Utilizzo improprio di finanziamenti o erogazioni pubbliche per attività inerenti la formazione del personale e delle risorse interne.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) riconoscimento di utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni alla Fondazione attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità o comunque su segnalazione di quest'ultimo, 2) mancato svolgimento di corsi di formazione finanziati da un ente pubblico.

Attività di controllo: 1) verifica della reale corrispondenza tra il costo della formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro finanziato con fondi pubblici e l'attività svolta nella Fondazione; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Selezione, assunzione e formazione del personale; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Gestione contenzioso.

Reato: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 - *ter* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 - *bis* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture

(354 c.p.)

Finalità della condotta: 1) conseguimento di vantaggi illeciti in procedimenti civili, penali o amministrativi in cui la Fondazione, un suo dipendente, un suo collaboratore esterno o un suo cliente sia parte; 2) riconoscimento di un vantaggio illecito ad un utente del servizio di cui la Fondazione è gestore.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) offerta o promessa di denaro o di altra utilità finalizzata ad indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, ad una persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, civile o amministrativo per favorire la Fondazione, un suo dipendente, un suo collaboratore esterno o un suo cliente; 2) corresponsione di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per favorire la Fondazione, un suo dipendente, un suo collaboratore esterno o un suo cliente in un processo civile, penale o amministrativo o per danneggiare la controparte.

Attività di controllo: 1) individuazione nell'ambito della funzione legale di un responsabile del procedimento civile, penale e/o amministrativo; 2) procure e deleghe: formale attribuzione di poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o i procedimenti arbitrali; 3) reporting: elaborazione di *report* periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Gestione/trattamento dei dati informatici/telematici nei rapporti con la P.A, con l'Autorità di Vigilanza o con altri organi di controllo.

Reato: Frode informatica (art. 640 - *ter*); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis*); trattamento illecito di dati personali; traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Finalità della condotta: conseguimento di vantaggi per la Fondazione nei rapporti con la P.A.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati a PA, Autorità di Vigilanza o altri organi di controllo pubblici.

Attività di controllo: 1) individuazione di un'adeguata dotazione tecnica; 2) archiviazione dei dati informatici; 3) individuazione dei soggetti abilitati ad inviare dati telematici alle Pubbliche Amministrazioni.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza previsti nelle procedure aziendali e nel Modello.

Attività sensibile: Donazioni e liberalità.

Reato: Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 - *ter* c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - *bis* c.p.); peculato (314 c.p.); abuso d'ufficio (323 c.p.).

Finalità della condotta: conseguimento di vantaggi per la Fondazione nei rapporti con la P.A.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) elargizione di donazioni ed erogazioni liberali per giustificare esborsi economici con finalità in realtà corruttive.

Attività di controllo: 1) procure e deleghe: l'autorizzazione all'elargizione di una donazione/liberalità può essere data solo dai soggetti appositamente delegati e il livello gerarchico di tali soggetti deve essere differente a seconda dell'importo della donazione/liberalità stessa; 3) *reporting*: deve essere elaborato un *report* periodico in merito alle donazioni effettuate in denaro o superiori ad un determinato importo e trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; Procedure aziendali: Donazioni e liberalità; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dall'organo amministrativo dell'Ente, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e *partners*.

I destinatari del Modello devono segnalare l'inizio di ogni contatto con la Pubblica Amministrazione, che sia:

- Finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;
- Finalizzato all'instaurazione di un rapporto giuridico od economico qualora nel corso del medesimo sia necessario fornire allo Stato, ad un ente pubblico o ad organo dell'Unione Europea dati o informazioni non contenute in comunicazioni già pubblicate;
- Finalizzato a fornire alle Autorità di Vigilanza comunicazioni di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione.

Le segnalazioni sono indirizzate:

1. dai dipendenti, al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza o ad un suo delegato;
2. dai consulenti, al responsabile dell'unità organizzativa che ha conferito l'incarico o ad un suo delegato;
3. dagli altri destinatari, all'organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni contengono una sintetica descrizione delle caratteristiche del possibile rapporto con la P.A. e vengono conservate, anche attraverso una banca dati informatica, al fine di consentire, in qualunque momento, l'effettuazione di controlli da parte del soggetto destinatario della segnalazione e dell'O. di V. Il soggetto destinatario della segnalazione attua, senza ritardo, i provvedimenti cautelari che si rilevino

indilazionabili e riferisce all'Organismo di Vigilanza sui comportamenti che evidenzino un fondato pericolo di violazione ovvero che già costituiscono di per sé una violazione delle norme costituenti il Modello, eventualmente integrando una delle fattispecie di reato considerate dal d.lgs. 231/01. La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) accettare elargizioni in denaro o altra utilità da parte di clienti della Fondazione o potenziali clienti, o da altri soggetti in qualsiasi modi con questi ultimi collegati;
- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;

- f) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina, anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
2. gli accordi di associazione con i *partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, sulla base delle deleghe di firma in vigore;
3. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in *cash* o in natura;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'effettuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O. di V. eventuali situazioni di irregolarità.

2.3. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale

Occorre dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio. A tal fine il Direttore Generale e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili: divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio; sono responsabili in particolare dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza dai suddetti responsabili attraverso il rispetto dell'invio dei flussi informativi.

Sullo svolgimento delle operazioni in questione l'O. di V. potrà disporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

2.4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto; alla possibilità della FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di

verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all’attuazione dei meccanismi *sanzionatori* (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, con l’evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO B
REATI SOCIETARI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO B

REATI SOCIETARI

1. I REATI SOCIETARI.....	3
1.1. I reati societari in generale	3
1.2. False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.).....	5
1.3. Fatti di lieve entità (art. 2621 <i>bis</i> c.c.).....	8
1.4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	10
1.5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	11
1.6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	12
1.7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	13
1.8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	14
1.9. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.).....	15
1.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	15
1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	16
1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	16
1.13. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	17
1.14. Ostacolo all'esercizio delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	22
1.15 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	23
1.16 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	24
1.17 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	24
2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI	25
2.1. Protocolli e Processi di controllo.	27
2.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	33

1. I REATI SOCIETARI

1.1. I reati societari in generale.

I reati societari sono stati oggetto di un intervento legislativo che ha ampliato il novero delle fattispecie, individuate dal d.lgs. 231/2001, che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente. La l. 190/2012 ha, difatti, introdotto nel nostro ordinamento e nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 la fattispecie di corruzione tra privati. Per la disamina della disciplina di cui si discute si rimanda al paragrafo dedicato alla trattazione dell'art. 2635 c.c. I reati in oggetto sono nella maggior parte ipotizzabili per il settore di riferimento e il presente Modello li prende in considerazione nella parte relativa ai profili societari.

L'art. 25-ter del D. lgs. 23/01 prevede che: *“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrentaquote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma

dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

1.2. False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.):

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori. La prima è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda è costruita come un reato di danno e a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n.69/2015 assume rilevanza solo nel caso di reato di false comunicazioni sociali commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, revisore e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi allanegoziazione in un mercato regolamento italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Le due fattispecie si realizzano:

- attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre scritture sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
- ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla medesima situazione, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni

determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'art. 2621 è stato recentemente modificato dalla l. 69/2015 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". La precedente versione della norma prevedeva l'arresto fino a due anni per "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione". Tale punibilità era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre era esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartenesse. Inoltre, erano previste alcune soglie di non punibilità (che ora non sono, invece, più previste): infatti, la punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta. In questi casi, scattava una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, revisore, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).

Il nuovo articolo 2621 c.c. ha introdotto alcune modifiche della fattispecie in esame. Innanzitutto è previsto che i soggetti attivi del reato agiscano “consapevolmente”. In secondo luogo il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere debbano essere “rilevanti” e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge. Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco), nonché quelle *intra ed interorganiche*. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, “la cui comunicazione è imposta dalla legge”, con l’avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge. L’omissione o l’esposizione devono, infine, essere realizzate in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi: sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, revisore e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche. Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito commentati) in virtù dell’art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo. Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l’amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie). La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:

- a) se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni

(nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;

- b) la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

Le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni), i relativi staff e il Revisore.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di vigilanza.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto e di controllo nell'adempimento degli oneri societari a valenza interna e a valenza esterna e nell'adempimento di oneri informativi relativi alla Fondazione o al Gruppo;
- verifica degli adempimenti di oneri societari e di oneri informativi relativi alla Fondazione;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.3. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.):

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Fondazione, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma, introdotta dalla legge 69/2015, prevede una mitigazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui i fatti commessi siano di lieve entità.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, per ingannare i soci o il pubblico.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff;
- Amministratori;
- Direttori generali;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Revisore;
- Liquidatori della Fondazione;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Direzione Amministrativa.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di vigilanza.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto e di controllo nell'adempimento degli oneri societari a valenza interna e a valenza esterna e nell'adempimento di oneri informativi relativi alla Fondazione;
- verifica degli adempimenti di oneri societari e di oneri informativi relativi alla Fondazione;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Gestione della documentazione.

1.4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.):

L'art. 2625 c.c. prevede che *“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”*.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento della attività di controllo e/o revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno. Il reato è ipotizzabile per il settore di riferimento.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci e del Revisore.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- gestione delle incombenze societarie;
- redazione, tenuta e conservazione di bilanci, relazioni e altre documentazioni societarie;
- adempimenti da cui può derivare una responsabilità per la Fondazione.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su ricevimento di richieste di accesso e controllo da parte di soci e Revisore;
- verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria;
- predisposizione di una linea aperta in tutti i servizi nei confronti dei soci e del Revisore;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.):

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

Le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla

commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- gestione delle incombenze societarie;
- operazioni sul capitale;
- operazioni su azioni o quote.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo; procedure informative su operazioni sul capitale o operazioni su quote;
- verifica della documentazione societaria (anche informatica);
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserva, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserva prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- gestione delle incombenze societarie;
- redazione, tenuta e conservazione di bilanci, relazioni e altra documentazione societaria.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo, Revisore e Organismo di Vigilanza) e di controllo;
- procedure informative su iniziative o deliberazioni di ripartizioni di utili o di riserve; verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria (anche informatica);
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei dai consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della a scapito della integrità del

capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- operazioni sul capitale e di compravendita di azioni o quote della Fondazione.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo; procedure informative su operazioni sul capitale o di compravendita di azioni o quote della Fondazione;
- verifica sulle operazioni, sul capitale e sulle operazioni di compravendita di azioni;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si realizza attraverso riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- operazioni sul capitale;

- fusione e/o scissioni con altre società.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale e di fusione e/o scissioni con altre società;
- verifica sulle operazioni sul capitale e sulle operazioni di fusione e/o scissioni con altre società;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.9. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.):

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni).

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

c.c.):

1.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La Fondazione non risulta attualmente esposta al rischio di commissione del reato in parola.

1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):

“Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione di sei mesi a tre anni”.

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le **occasioni** in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- attività di preparazione delle riunioni assembleari;
- attività di rilevanza societaria e adempimenti di oneri societari;
- contatti con soci.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo, Revisore e Organismo di Vigilanza) e di controllo per lo svolgimento di incombenze circa le riunioni assembleari;
- procedure informative su rapporti con i soci;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; attività relative alla gestione del portafoglio titoli;
- attività di relazioni esterne e contatti con mezzi di comunicazione.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica sulla gestione del portafoglio titoli; controllo dell’attività di relazioni esterne, in particolare per i contatti con i mezzi di comunicazione;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali;
- Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.13. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, isindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Fondazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni”.

La disciplina in parola è stata introdotta, come detto, dalla l. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) la quale, integrando l’art. 2635 c.c. ha voluto estendere la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, del revisore, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell’ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, del revisore e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno alla Fondazione;

- effettuazione di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, revisore e liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Sono, infatti, da ritenere destinatari della norma in questione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; il reato può anche essere commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- attività di predisposizione e trasmissione di tutte le informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (ad es. bilanci, situazioni periodiche e prospetti allegati al bilancio) rivolte ai soci o al pubblico;
- gestione degli omaggi a clienti, distributori, ecc.;
- vendite a titolo gratuito;
- spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc;
- donazioni;
- gestione delle attività di tesoreria;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- organizzazione di attività formative e di altre attività che coinvolgono clienti

privati.

Attività sensibili dirette:

- a) Gestione del processo di acquisizione della clientela;
- b) Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- c) Rispetto della concorrenza;
- d) Selezione dei fornitori.

Attività sensibili strumentali:

- a) Gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- b) Selezione e gestione del personale
- c) Liberalità

Si riportano di seguito alcuni esempi delle potenziali attività sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati.

1) Acquisizione di nuova clientela/forniture

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile degli acquisti della Società Y, ottenendo così un'importante fornitura di beni o servizi.

In tale fattispecie l'intento corruttivo è quello di ottenere il nuovo lavoro (la fornitura di beni o servizi della Società X nei confronti della Società Y) offrendo qualsivoglia utilità al responsabile degli acquisti della società cliente.

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, soggetto appartenente alla commissione di valutazione di una gara privata per l'assegnazione di un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte della Società Y

2) Consolidamento della clientela già acquisita

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, amministratore o direttore acquisti della Società Y, ai fini del consolidamento del rapporto di clientela.

3) Atti di concorrenza sleale

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Sempronio, presidente del Collegio Sindacale della Società Y, al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente.

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Sempronio, responsabile commerciale della Società Y, al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Sempronio, responsabile della ricerca e sviluppo della Società Y, al fine di ritardare la ricerca e il successivo lancio di un prodotto concorrente.

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Sempronio, responsabile della ricerca e sviluppo della Società Y, al fine di acquisire informazioni riservate sul lancio di un prodotto concorrente.

4) Selezione dei fornitori.

Esempio.

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile commerciale della Società Y, ottenendo così un importante sconto sulla fornitura di beni/servizi.

Esempio.

La Società X (corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio consistente nell'applicazione di condizioni economiche favorevoli per una fornitura di beni/servizi; la Società Y (corrotta) subisce un danno in quanto subisce un bene/servizio a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

5) Omaggi e sponsorizzazioni

Esempio.

La Società X decide di sponsorizzare la squadra di calcio, di cui è presidente l'amministratore delegato della Società Y, per consolidare il rapporto con il cliente e stipulare un nuovo contratto.

6) Assunzione di personale

Esempio.

Per vincere una gara indetta dalla Società Y, la Società X assume un parente del responsabile della Società Y.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Società per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; controlli necessari a garantire trasparenza nel c.d. 'ciclo attivo' con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita;

1.14. Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio. Ostacolo all'esercizio delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti commerciali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ogni forma di ostacolo (attivo od omissivo) all'esercizio di funzioni di vigilanza (es. rapporti con il Ministero dell'Economia, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, ASL, INAIL, Garante privacy).

Le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- ogni ipotesi di possibilità di rapporti con Autorità di vigilanza.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure informative su rapporti con Autorità di vigilanza;
- procedure informative su verifiche o controlli di Autorità di vigilanza; Procedure aziendali: Flussi monetari e finanziari; Gestione della documentazione; Contabilità generale e gestione del bilancio.

1.15 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La Società non risulta attualmente esposta al rischio di commissione del reato in parola.

1.16 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

1.17 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali,

ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Per questa tipologia di reato si rimanda alle disposizioni indicate al paragrafo 1.13 “*corruzione tra privati*”.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- 1) redazione del bilancio, relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- 2) operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- 3) informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- 4) adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza;
- 5) flussi monetari e finanziari;
- 6) gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- 7) operazioni sul capitale;
- 8) gestione del macro processo relativo al ‘ciclo attivo’, al ‘ciclo passivo’, ai ‘flussi monetari e finanziari’ e a qualsiasi altra attività la cui controparte sia costituita da soggetti privati (corruzione tra privati).


La presente parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal codice etico adottato dalla FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Fondazione sono tenuti. Destinatari della presente parte speciale del Modello sono il Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti ed i loro dipendenti in linea

gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio. Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ad ogni macroarea individuata corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



2.1. Protocolli e Processi di controllo.

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate a norma dei paragrafi che precedono al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi indicati.

Essendo il Modello l'unico strumento che può mandare esente l'ente dalla responsabilità amministrativa in seguito al compimento di uno dei reati societari, si procederà anche in questo caso all'implementazione del Modello organizzativo, nei limiti poco sopra indicati, con la previsione di uno stretto coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza *ex d.lgs. 231/2001* e il Revisore.

Le schede che seguono sono composte da sei riquadri: **attività sensibile**

(macroarea relativa alle “attività a rischio commissione reati societari”); **reato** (reati “rilevanti”, alla cui commissione è esposta la Fondazione); **finalità della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **attività di controllo** (principi e regole contenuti nel Modello e nelle Procedure per prevenire la commissione dei reati indicati); **fattore qualificante il controllo** (strumento aziendale - Modello, Procedure, Ordini di servizio, ecc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l’azienda dalla responsabilità amministrativa dell’ente per uno dei fatti - reato indicati).

Attività sensibile: gestione delle comunicazioni istituzionali (predisposizione di prospetti informativi verso i soci); formazione dei dati di bilancio; valutazione/determinazione delle riserve di bilancio; gestione dei rapporti con il Revisore.

Reato: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).

Finalità della condotta: rappresentazione in bilancio di una realtà sociale non rispondente al vero al fine di ottenere un vantaggio ingiusto.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) esposizione nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali non rispondenti al vero; 2) omissione di informazioni dovute sulla situazione patrimoniale o finanziaria della Fondazione finalizzate ad indurre in errore.

Attività di controllo: 1) individuazione di un soggetto responsabile dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il Revisore; 2) adeguato scambio di informazioni tra il Revisore e il Consiglio di Amministrazione; 3) tracciabilità dei processi delle attività relative alle funzioni coinvolte; 4) livelli organizzativi definiti; 5) *report* periodici inviati ad adeguato livello gerarchico; 6) redazione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione sulla base di specifiche procedure.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibile: gestione delle comunicazioni e delle operazioni societarie.

Reato: aggio (art. 2637 c.c.). La commissione di questo reato è altamente improbabile, visto l'oggetto sociale e la struttura aziendale della Fondazione

Finalità della condotta: diffusione di notizie false o compimento di operazioni simulate o di altri artifici finalizzati a determinare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ed idonee a consentire alla Fondazione di ottenere un indebito vantaggio.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) compimento di una serie di operazioni di carattere simulato, che danno l'apparenza del trasferimento effettivo degli strumenti finanziari, pur essendo in realtà privi di effetti giuridici; 2) effettuazione di reali scambi nel mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno.

Attività di controllo: tracciabilità delle operazioni su strumenti finanziari non quotati (ad esempio attraverso la tenuta di un registro cartaceo e/o informatico); preventiva individuazione dei soggetti che possono compiere tale tipo di attività; obbligo di *report* gerarchico.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibile: rapporti con organi di controllo.

Reato: impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);

Finalità della condotta: ostacolo alle attività degli organi di controllo, ed in particolare del Revisore e dei soci.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) impedimento od ostacolo delle attività di controllo svolte dal Revisore attuati con l'occultamento di documenti o con altri artifici a ciò tesi; 2) sottrazione da parte dell'amministratore di alcune scritture contabili della Società al controllo del Revisore.

Attività di controllo: 1) adeguato scambio di informazioni tra il Revisore e il Consiglio di Amministrazione; 2) flussi informativi permanenti tra il Revisore e l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibile: gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza; predisposizione *report*/statistiche/dati/comunicazioni per le Autorità di vigilanza

Reato: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Finalità della condotta: trasmissione di dati, comunicazioni, *report* falsi o alterati alle Autorità di Vigilanza (I.N.P.S., ecc.) al fine di impedire alle stesse l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: trasmissione all'Autorità di Vigilanza di copie contenenti dati non veritieri o alterati.

Attività di controllo: 1) tracciabilità dei processi delle attività relative alle funzioni coinvolte; 2) livelli gerarchici definiti; 3) *report* periodici inviati ad adeguato livello gerarchico; 4) individuazione di un responsabile dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibile: gestione operazioni sul capitale; gestione incombenze societarie.

Reato: indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Finalità della condotta: 1) restituzione dei conferimenti ai soci ovvero loro liberazione dall'obbligo di eseguirli; 2) ingiusto arricchimento dei soci attraverso la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva; 3) ingiusto arricchimento dei soci attraverso la ripartizione tra gli stessi delle riserve che non possono essere distribuite; 4) determinazione di un danno ai creditori della Fondazione attraverso una riduzione del capitale sociale.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: l'amministratore che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, attraverso una finta distribuzione di acconti - dividendo restituisce i conferimenti ad uno o più soci; falsificazione di documenti per far apparire lecita la distribuzione di utili, destinati a costituire le riserve legali, ad uno o più soci; operazioni volte a ridurre il capitale sociale (distribuzione di utili, riscatto/annullamento di azioni, esercizio del diritto di recesso del socio, ecc.) con conseguente pregiudizio ai creditori della Fondazione.

Attività di controllo: 1) tracciabilità dei processi delle attività relative alle funzioni coinvolte; 2) livelli gerarchici definiti; 3) *report* periodici inviati ad adeguato livello gerarchico; 4) adeguato scambio di informazioni tra il Revisore e il Consiglio di Amministrazione.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibili: funzionamento degli organi sociali

Reato: illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Finalità della condotta: conseguimento di un vantaggio illecito attraverso una delibazione assembleare non conforme alla libera ed effettiva volontà dei soci

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: falsa attestazione (ad esempio attraverso l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome e/o per conto di più soci) della presenza di un determinato numero di soci partecipanti all'assemblea onde produrre la formazione di una maggioranza artificiosa, volta all'ottenimento di un profitto illecito

Attività di controllo: 1) tracciabilità dei processi delle attività relative alle funzioni coinvolte; 2) livelli gerarchici definiti; 3) *report* periodici inviati ad adeguato livello gerarchico.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibili: attività di predisposizione e trasmissione di tutte le informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (ad es. bilanci, situazioni periodiche e prospetti allegati al bilancio) rivolte ai soci o al pubblico.

Reato: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Finalità della condotta: ottenimento di un indebito vantaggio per la Società

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: il Direttore Amministrativo promette denaro al consulente legale incaricato al fine di valutare come remoto un certo rischio di natura fiscale nell'ambito della relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio; l'esistenza di un accordo corruttivo che comporti quale beneficio un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi all'ente di appartenenza del corrotto; l'amministratore corrompe il responsabile delle vendite di una Società per ottenere una fornitura ad un prezzo di favore.

Attività di controllo: controllo dell'attività di relazioni esterne; procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; controlli necessari a garantire trasparenza nel c.d. 'ciclo attivo' con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita.

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

Attività sensibili: attività relative ai rapporti con le terze parti (attività compiute da soggetti apicali della Fondazione, prevalentemente nei rapporti con terzi parti, siano esse operanti nel ciclo passivo o in quello attivo, ad es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni).

Reato: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Finalità della condotta: ottenimento di un indebito vantaggio per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: l'amministratore della Fondazione organizza meeting o convegni finalizzati alla promozione commerciale di un determinato prodotto in occasione dei quali offre omaggi di significativo valore economico ai partecipanti al fine di ottenere una distribuzione "preferenziale" del proprio prodotto; l'amministratore corrompe il responsabile delle vendite di una Fondazione per ottenere una fornitura ad un prezzo di favore.

Attività di controllo: 1) controllo dell'attività di relazioni esterne; procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; 2) controlli necessari a garantire trasparenza nel c.d. 'ciclo attivo' con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita; 3) archiviazione e conservazione di tutta la documentazione rilevante, (in formato cartaceo ed elettronico) presso gli uffici competenti;

Fattore qualificante il controllo: Modello organizzativo; flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; Procedure aziendali: Contabilità generale e predisposizione del bilancio, Flussi monetari e finanziari, Gestione della documentazione.

2.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione al pericolo di commissione di reati societari sono i seguenti:

1. per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'O. di V. si limitano a: monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari; verifica dell'effettiva indipendenza del Revisore;
2. per quanto riguarda le altre attività a rischio: verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
3. riunioni periodiche con il Revisore.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO C
REATI FINANZIARI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO C

REATI FINANZIARI

1. I REATI FINANZIARI.....	3
1.1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 <i>tuf</i>):	4
1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 <i>tuf</i>):.....	5
2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI.....	6
3. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	11
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
5. FLUSSI INFORMATIVI.....	12

1. I REATI FINANZIARI

Si tratta di reati difficilmente ipotizzabili per il settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY; tuttavia, si è ritenuto opportuno prenderli in considerazione anche se in via assolutamente residuale. La FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY non è una società quotata in borsa, la Fondazione non possiede un proprio conto titoli in cui sono contenuti strumenti finanziari quotati in borsa.

La presente Parte Speciale contiene, quindi, oltre alla indicazione della disciplina giuridica dei reati in questione, delle indicazioni di principio per evitare la verifica degli stessi.

Preliminarmente è necessario che la Fondazione effettui (ed aggiorni periodicamente) un monitoraggio dei propri clienti al fine di verificare quali tra loro risultano essere quotati.

Viene, poi, in evidenza l'attività aziendale relativa ai profili finanziari per quanto esposti a rischi di abuso di mercato.

Regole di comportamento e procedure informative, di trasparenza e di controllo, tra cui l'evidenziazione di conflitti di interesse, sono opportuni per evitare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, in merito a situazioni sensibili, quali rapporti con i soci, rapporti con i mezzi di comunicazione, operazione finanziarie su strumenti finanziari propri o di altre società, preparazione di comunicazioni per il pubblico.

Importante è anche l'istituzione di un registro interno delle persone che, in base all'esperienza ed alla prassi, hanno accesso ad informazioni privilegiate.

A ciò si devono aggiungere procedure di confronto tra organo di controllo e Organismo di Vigilanza, nonché l'attenzione alla separazione tra ruoli di rappresentanza, di decisione e di gestione

Una volta spiegate queste necessarie premesse, appare, altresì, opportuno precisare come nel prosieguo della trattazione, in relazione a ciascuna fattispecie di reato considerata nella presente parte speciale, verranno descritte le possibili aree, funzioni e attività che possono essere interessate dalla commissione del reato.

1.1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 tuf):

“E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

(...) Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’art. 180, comma 1, lettera a)”.

Intento della norma è la tutela della integrità dei mercati finanziari regolamentati, nonché la protezione e l’accrescimento della fiducia degli investitori.

Nell’ambito del settore in cui opera la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY è possibile acquisire informazioni privilegiate.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti strumenti finanziari emessi dalla Fondazione o da altri soggetti in qualche modo connessi con tale impresa.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione

del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativistaff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali;
- attività relative alla gestione del portafoglio titoli;
- operazioni sul capitale ed operazioni di compravendita, e in particolare di acquisto, di azioni o quote della Fondazione;
- contatti o rapporti, anche per via mediata, con soci di maggioranza o con altre società i cui titoli siano negoziabili sui mercati finanziari regolamentati;
- attività di relazioni esterne e contatti con mezzi di comunicazione.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- istituzione di un registro interno delle persone (apicali, dipendenti e consulenti) che, in base alla esperienza, hanno accesso ad informazioni privilegiate,
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali;
- verifica sulla gestione del portafoglio titoli;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche per via mediata, con soci di maggioranza o con altre società i cui titoli siano negoziabili su mercati finanziari regolamentati;
- procedure informative su operazioni sul capitale o di compravendita di azioni o quote della società;
- limitazione della diffusione di informazioni di carattere finanziario all'interno e all'esterno dell'impresa.

1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 tuf):

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni”.

Anche questa norma, come quella precedente, mira a tutelare la integrità dei mercati finanziari regolamentati, nonché a proteggere e ad accrescere la fiducia degli investitori.

Per le singole considerazioni applicative, si rinvia a quanto sopra esposto in merito al reato di cui all'art. 184 TUF

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati finanziari sono ritenute le seguenti:

- Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative alla Fondazione o alle società quotate che rientrano nella partecipazione azionaria della FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY;
- Operazioni su strumenti finanziari.

Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto espresso obbligo di:

- svolgere le attività relative ai processi sensibili individuati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dei valori e delle politiche della Fondazione, che promuove la tempestività, la correttezza e la buona fede nelle comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza e il pubblico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati di abuso di mercato;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato di abuso di mercato, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione;
- utilizzare informazioni privilegiate, conosciute in funzione della propria attività, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di società clienti o concorrenti o di altre società per trarne un vantaggio personale, per favorire soggetti terzi o la Fondazione;
- rivelare a terze informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni normative o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a mantenerne la confidenzialità;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti società concorrenti o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali sia stata già compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia uno scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia stato esaminato;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento

finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto;


- strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- effettuare operazioni di acquisto di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo;
- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- acquistare intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati, negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità

ricavata su uno specifico strumento finanziario;

- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;
- realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società;
- realizzare operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- realizzare operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile.

Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ad ogni macroarea individuata corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che inerisce l’area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell’organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l’organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all’articolazione dell’architettura societaria.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5. FLUSSI INFORMATIVI.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Fondazione deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza qualora intervenissero cambiamenti nella struttura organizzativa Fondazione e/o nella sua operatività;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni presunta violazione del Modello organizzativo di cui vengano a conoscenza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO D
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO D

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. REATI INFORMATICI.....	4
1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	5
1.2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	6
1.3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	6
1.4. Intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).....	6
1.5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	7
1.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	7
1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	8
1.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	8
1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	8
1.10. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	9
1.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....	9
2. LE ATTIVITA' A RISCHIO.....	9
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
3.1. Principi di controllo generali.....	11
3.2. Principi di controllo specifici	12
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	14

4.1. Aree di attività a rischio e soggetti coinvolti.....	14
5. IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	15
6. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	15
7. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16

1. REATI INFORMATICI.

I reati in materia di criminalità informatica sono quelli previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto. I destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti (di seguito definiti "Esponenti Aziendali") della FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY nonché i Collaboratori e i Partner, più in generale tutti i soggetti che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Fondazione. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e nel rispetto dei principi generali di comportamento. L'art. 24- *bis* del Decreto, introdotto a seguito del recepimento nella l. 48/2008 della convenzione di Budapest sul *cybercrime*, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati informatici. Nello svolgimento della specifica attività aziendale che la caratterizza, la Fondazione entra in possesso, gestisce e trasmette informazioni e dati personali. Per la raccolta, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione dei suddetti dati utilizza sistemi informatici o telematici. La raccolta, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione di dati mediante sistemi informatici o telematici, rientra, dunque tra le operazioni comuni poste in essere dalla Fondazione nello svolgimento della specifica attività aziendale che la caratterizza. Tale circostanza potrebbe, quindi, facilmente esporla al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del d.lgs. 231/01 che si riportano di seguito.

L'articolo 24 bis del D.lgs. 231/01 prevede che: "1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

1.2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

1.3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

1.4. Intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

1.5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

1.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.10. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

1.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

2. LE ATTIVITA' A RISCHIO.

I reati indicati nella suddetta parte speciale sono reati ad alto rischio da parte del personale della FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY.

Di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

Fase 1: gestione dei profili utente e del processo di autenticazione. Si tratta dell'attività svolta a livello globale relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Fondazione in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza.

Fase 2: gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio. Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e modifica del documento.

Fase 3: gestione e protezione della postazione di lavoro. Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

Fase 4: gestione degli accessi da e verso l'esterno. Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno, non essendo ammesso al personale l'accesso a determinati siti internet. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione.

Fase 5: gestione e protezione delle reti. Si tratta dell'attività di controllo della rete che è gestita a livello globale tramite un fornitore specializzato; in tale attività rientrano anche la rilevazione del traffico pericoloso, la gestione degli incidenti e la gestione dei dispositivi di rete.

Fase 6: gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione. Si tratta dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

Fase 7: sicurezza fisica. Si tratta dell'attività svolta dal Responsabile della Sicurezza Fisica e finalizzata a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alle sedi operative della Fondazione nonché all'erogazione di servizi di manutenzione degli impianti e delle sedi operative.

Fase 8: sicurezza logica. Si tratta dell'attività svolta dal Responsabile della Sicurezza Logica e finalizzata a garantire, attraverso misure tecniche ed organizzative, la sicurezza all'interno dell'organizzazione per gli aspetti di accesso ai sistemi, gestione delle utenze, parole chiave, *policies* e ciclo di vita del software.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.

Il sistema dei controlli con riferimento alla materia della criminalità informatica prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- principi di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
- principi di controllo “specifici”, applicati alle singole attività sensibili.

3.1. Principi di controllo generali.

I principi di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Formazione:** la Fondazione garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

3.2. Principi di controllo specifici.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati e validi per tutte le fasi nel dettaglio identificate, da fase 1 a fase 7, al paragrafo precedente.

- *Politiche di sicurezza:* Sono state implementate, a livello globale, politiche di sicurezza formalizzate disponibili sulla intranet aziendale che vengono aggiornate periodicamente.
- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni:* è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo, a livello globale e locale, che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità d'accesso da parte di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni:* esiste all'interno dell'azienda uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione fornitura di prodotti e servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- *Classificazione e controllo dei beni:* è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali.
- *Sicurezza logica/Controllo degli accessi:* la normativa interna aziendale nonché globale disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi operativi, ai sistemi applicativi, alle infrastrutture di rete. Tali documenti definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici. In particolare, è prevista l'attribuzione agli utenti e al personale autorizzato di un codice di identificazione univoco che deve essere associato ad un solo individuo e che consente di associare le attività svolte sui sistemi a chi le ha eseguite.
- *Sicurezza fisica e ambientale:* esiste uno strumento normativo che dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e

interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature. In particolare, è previsto che il Responsabile della Sicurezza Fisica autorizzi l'accesso del personale con riferimento alle aree classificate ai due livelli più alti di criticità.

- *Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:* esiste una normativa interna che disciplina il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, le modalità di gestione degli incidenti sono definite sia a livello globale che locale. Tali policies prevedono:
 - i) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
 - ii) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
 - iii) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
 - iv) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
 - v) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
 - vi) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - vii) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti;
 - viii) la manutenzione della base dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi *workaround* e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
 - ix) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa. Il tutto avviene attraverso il sistema di *ticketing*.
- *Audit:* esiste una normativa interna che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.
- *Risorse umane e sicurezza:* esiste all'interno dell'azienda uno strumento normativo che prevede:
 - i) la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione

delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso; ii) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza dei sistemi informativi per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi; iii) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto; iv) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

- *Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:* esiste una normativa interna aziendale che definisce: i) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti; ii) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni; iii) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni; iv) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle operazioni che comportano attività sensibili rispetto ai reati di cui si discute;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4.1. Aree di attività a rischio e soggetti coinvolti.

La FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY è dotata

di un sistema informatico e di una banca dati cui possono accedere operatori appartenenti a quasi tutte le funzioni aziendali. Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici è necessario che ogni 'operatore' possa accedere allo stesso attraverso il proprio profilo personale, in modo tale da garantire una adeguata tracciabilità dei flussi informatici, nonché il rispetto dei livelli di autorizzazione all'accesso. A questo fine, è opportuno prevedere:

1. Elenco dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema informatico e alla relativa banca dati;
2. Diversi livelli autorizzativi all'accesso a seconda del livello gerarchico dell'operatore e delle funzioni dallo stesso svolte;
3. Un adeguato sistema di password per l'accesso ai dati sensibili o a livelli autorizzativi non attribuiti ad un determinato soggetto.

Al fine di garantire la piena e corretta applicazione della presente Parte Speciale, è necessario che la Fondazione adotti una procedura aziendale *ad hoc*.

5. IL TRATTAMENTO DEI DATI.

Strettamente connessa al rischio commissione reati di natura informatica è la questione del trattamento dei dati da parte della Fondazione.

Come illustrato in precedenza, per quanto specificamente attiene alla finalità di protezione dei dati personali e sensibili, fondamentale risulta l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (meglio conosciuto come DPS).

Va tuttavia rilevato come il d.l. 9 febbraio 2012, n.5 abbia modificato alcune disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, sopprimendo, in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio l'obbligo di predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

6. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto

da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

7. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall' Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO E
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E
GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, RISPETTIVAMENTE
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 589 E 590 C.P.**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO E

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E

GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA

NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA

SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, RISPETTIVAMENTE

PREVISTI DAGLI ARTICOLI 589 E 590 C.P.

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO IN GENERALE.....	3
2. AREE A RISCHIO	5
3. IL DVR	6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE.....	11
4.1 Principi procedurali specifici	12
4.1.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza	12
4.1.2 Il processo di pianificazione.....	13
4.1.3 Organizzazione del sistema.....	14
4.1.4 Informazione, formazione, addestramento.....	14
4.1.5 Comunicazione e cooperazione.....	15
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO IN GENERALE.

A seguito della modifica operata dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro, rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 c.p., possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01. La modifica normativa in esame appare tra le più significative, rappresentando non soltanto un ampliamento della sfera dei reati-presupposto della responsabilità degli enti, ma anche un sostanziale intervento sul piano della disciplina generale: per la prima volta il legislatore introduce nel tessuto del decreto, dei reati colposi.

La costruzione del Modello organizzativo per le finalità di cui al d.lgs. 231/01 deve tenere conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere tenuto necessariamente in considerazione per la creazione di un sistema coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative. L'implementazione del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 (art. 25-*septies*) presuppone dunque non soltanto l'adozione delle regole cautelari poste a presidio della salute ed igiene sui luoghi di lavoro, ma anche la loro puntuale e costante attuazione, anche in virtù della vigilanza dell'Organismo all'uopo deputato. Proprio a questo proposito è necessario rilevare come il Modello di organizzazione ed gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello organizzativo e gestionale deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Ancora, l'art. 25-septies, fa riferimento, non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in quest'ultimo caso in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica.

L'articolo 25 *septies* del Decreto Legislativo prevede che: “1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione*

dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

2. AREE A RISCHIO

La L. 123/2007, recante “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha prodotto effetti dirompenti in materia di responsabilità delle persone giuridiche. L'art. 9 della l. 123/2007 è intervenuta sul d.lgs. 231/01 inserendo l'art. 25-*septies*, nel quale è stabilito che “in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote ...”. Ciò significa che per ogni infortunio sul lavoro che provochi una lesione gravissima o grave a norma del codice penale, saranno puniti non solo i legali rappresentanti della Fondazione, o i loro delegati, ma anche le imprese

stesse, alle quali potranno essere applicate sanzioni pecuniarie di ingente valore nonché sanzioni interdittive.

Preliminarmente è necessario, quindi, individuare le aree/attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e, successivamente, prevedere opportuni protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire al fini di ridurre il più possibile i rischi identificati. Oltre a ciò è necessario individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati e di prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

3. IL DVR.

Con riguardo alle finalità suindicate, risulta utile che la Fondazione ricorra alla implementazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) nel quale venga effettuata una accurata analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori coinvolti nella organizzazione della attività della Fondazione. Tale analisi è finalizzata anche ad individuare, per ciascuna situazione di rischio, la misura di prevenzione e protezione ritenuta più idonea, nonché il programma delle misure da adottare, per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE.

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, i destinatari delle regole contenute nel T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché del Modello (inteso nella sua complessità: Parte Generale, Parti Speciali e Procedure aziendali) si dovranno attenere, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio, in considerazione della posizione e degli obblighi, che ciascuno di essi assume nei confronti di FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, a regole di condotta prestabilitee finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A tal proposito la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali e specifici a cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
2. fornire all'Organo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, e relativi aggiornamenti, per le parti di proprio interesse:

- Sistema di deleghe interne e procure volte alla individuazione dei soggetti responsabili così come previsti dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- Procedure ed istruzioni operative adottate da FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Ogni altra normativa interna adottata da FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello di organizzazione di gestione e di controllo da parte della Fondazione, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme

sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.1 Principi procedurali specifici.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività individuate al precedente paragrafo, si prevedono i seguenti principi.

4.1.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza.

Il rispetto dei principi in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve costituire elemento imprescindibile per tutti gli esponenti aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Fondazione, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali regole devono essere applicate a tutte le attività svolte dalla FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY e devono essere finalizzate ad enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Fondazione, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

La FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY pertanto deve svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori in relazione al rispetto dei principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli esponenti aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale

- valutazione, oltre agli aspetti economico – finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun esponente aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro;
 - impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
 - impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
 - impegno ad un riesame periodico delle regole in materia di salute e sicurezza al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY.

4.1.2 Il processo di pianificazione.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo precedente, è opportuno che la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisca gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
- predisponga un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisca le risorse, anche economiche, necessarie;
- preveda le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

4.1.3 Organizzazione del sistema.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

4.1.4 Informazione, formazione, addestramento.

L'informazione che la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY destina agli esponenti aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e i principi di comportamento suindicati oltre ad ogni altra indicazione prescritta dal sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, (e per essa il datore di lavoro o, eventualmente, il suo delegato), in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun esponente aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 81/2008, deve essere svolta in maniera facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

4.1.5 Comunicazione e cooperazione.

Al fine di dare maggior efficacia al Sistema Organizzativo adottato bisogna organizzare e garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tale scopo la FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY, (e per essa il datore di lavoro o, eventualmente, il suo delegato) deve garantire agli esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente, nonché l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza

del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione tra le funzioni preposte alla sicurezza nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Copia informatizzata della documentazione specificata e relativi aggiornamenti devono essere inviati all'Organo di Vigilanza. In particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;

- la documentazione attestante l'attività di informazione, formazione ed addestramento, svolta dalla Fondazione;
- il piano di emergenza ed evacuazione;
- le notizie su eventuali inidoneità al lavoro accertate dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- i programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- i rapporti a seguito delle Verifiche Ispettive;
- le nomine formali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti, dell'eventuale Medico Autorizzato, degli addetti alle misure di Primo Soccorso e lotta agli incendi, dei Dirigenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei Preposti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- l'esito delle visite ispettive dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed eventualmente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- le osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale formulate dai lavoratori;
- i verbali di ispezione rilasciati da ASL e da altre autorità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Fondazione (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PARTE
SPECIALE – ALLEGATO F
REATI AMBIENTALI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni
ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE – ALLEGATO F REATI AMBIENTALI

1. REATI AMBIENTALI	3
1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	11
1.2. Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)	12
1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)	13
1.4. Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)	14
1.5. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)	14
1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.)	15
1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	15
1.8. Sanzioni penali (art. 137 del D.lgs. 152/2006)	16
1.9. Attività di gestione rifiuti non autorizzati (art. 256 del D.lgs. 152/06)	19
1.10. Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/06)	23
1.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006)	25
1.12. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)	25
1.13. Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006)	26
1.14. Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, 7 e 8, del D.lgs. 152/2006)	28
1.15. Sanzioni (art. 279, comma 2, del D.lgs. 152/2006)	29
1.16. Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 del D.lgs. 231/01)	29
1.17. Incolumità degli esemplari (art. 2 del D.lgs. 150/92)	31
1.18. Falsificazione dei certificati (art. 3 bis del D.lgs. 150/92)	32
1.19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. 549/93)	32
1.20. Inquinamento doloso (art. 8 del D.lgs. 202/07)	33

1.21. Inquinamento colposo (art. 9 del D.lgs. 202/07)	34
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI	34
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	35
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	36

1. REATI AMBIENTALI

A seguito di un lungo ed articolato iter che ha caratterizzato l'introduzione dei reati ambientali tra le fattispecie presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/01, il primo agosto 2011 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", normativa entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Si tratta di un'innovazione sicuramente decisiva, specialmente con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'Ente, sia in ragione del fatto che con la novella legislativa si responsabilizza per la prima volta l'Ente in relazione ad illeciti di natura ambientale, sia in considerazione della notevole estensione delle ipotesi che rientrano nel novero dei reati presupposto, sia per la possibilità che le ipotesi disciplinate dalla disciplina normativa di recentissima introduzione possano verificarsi con una considerevole incidenza nel corso dell'attività aziendale.

È utile quindi procedere innanzitutto con una breve analisi delle novità introdotte dal d.lgs. 121 del 7 luglio 2011.

In primo luogo, va evidenziato che il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove fattispecie di reato: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

È stato poi inserito nel testo del d.lgs. 231/01 un nuovo articolo, l'art 25 undecies, rubricato "Reati ambientali", norma che introduce tali reati tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre il d.lgs. 121 del 2011 ha strutturato un sistema sanzionatorio basato su una tripartizione graduata in relazione alla gravità delle condotte poste in essere, che prevede la possibilità di applicare all'Ente una sanzione pecuniaria (sanzione pecuniaria fino a 250 quote, da 150 a 250 quote, da 200 a 300 quote, fatta eccezione per le ipotesi di condotta particolarmente riprovevole, quale l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività per la quale si ha

l'inflizione della pena esemplare da 400 a 800 quote). Infine, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

Più nel dettaglio, l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ai sei mesi - è stata riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- a) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. 152/2006 (“Sanzioni penali”);
- b) dall'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzati”);
- c) dall'art. 260 d.lgs. 152/2006 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”);
- d) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. 202/2007 (“Inquinamento doloso”).

È tuttavia prevista anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati unicamente o prevalentemente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

1. associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006);
2. sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. 202/2007).

Per tutte le altre ipotesi in cui viene accertata la responsabilità dell'ente è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, graduata, come illustrato in precedenza, in proporzione alla gravità dei reati presupposto disciplinati dall'art. 25 undecies.

Da ultimo, il 28 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente),

che ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Con le modifiche da ultimo approvate, nell'art. 25 *undecies* del Decreto trova collocazione in primo luogo l'art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro una serie di condotte abusive che compromettono o deteriorano in modo "significativo" e "misurabile" elementi dell'ambiente quali l'acqua, l'aria, porzioni estese del suolo o del sottosuolo, la flora, la fauna, ma anche un ecosistema o una biodiversità; la pena è destinata ad aumentare ove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, ambientale, storico, ecc. Ove, ai sensi del Decreto, in relazione a tale reato venisse accertata anche la responsabilità dell'ente, a quest'ultimo sarà applicabile una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Altrettanto rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 è l'introduzione del nuovo art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale), che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque provochi abusivamente un disastro ambientale, intendendosi per tale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, anche nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Rientra nella nozione di disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità derivante dalla gravità del fatto, sia per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. All'ente condannato per violazione dell'art. 452-*quater* c.p. potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. È attratta all'orbita del Decreto anche la diminuzione della pena prevista dall'art. 452-*quinquies* c.p., laddove i fatti di cui alle norme sopra citate siano qualificabili come delitti colposi contro l'ambiente, nonché nel caso in cui dalla condotta del soggetto agente derivi solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, senza che si sia effettivamente verificato un danno. La sanzione pecuniaria prevista in questo caso per l'ente varia da 200 a 500 quote.

La punibilità dell'ente è poi estesa anche alle ipotesi aggravanti previste dall'art.

452-octies c.p., che contempla un aumento delle sanzioni previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l'associazione sia finalizzata – in via esclusiva o concorrente – al compimento di un ecoreato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; è inoltre previsto un aumento delle pene anche per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale. Particolarmente incisive sono le sanzioni pecuniarie applicabili in questo caso all'ente riconosciuto responsabile, essendo il loro importo variabile tra 300 e 1000 quote.

Ancora, la responsabilità dell'ente può configurarsi anche con riferimento al reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi del nuovo art. 452-sexies c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente compia atti (cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) volti a disfarsi in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività.

La pena aumenta se dal compimento di tali atti deriva un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, fino a raddoppiare nel caso in cui sia messa a repentaglio la vita o l'incolumità delle persone; all'ente ritenuto responsabile della commissione di un simile illecito sarà applicabile la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Infine, all'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 è aggiunto il comma 1-bis, al fine di integrare le sanzioni pecuniarie sopra elencate con quelle interdittive previste dall'art. 9, seppur limitatamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). In caso di condanna per tali delitti, l'ente sarà esposto pertanto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ove all'ente sia addebitato il reato di inquinamento ambientale, peraltro, le sanzioni interdittive non potranno essere applicate per un periodo superiore ad un anno.

Esaminando i singoli illeciti introdotti dal d.lgs. 121 del 2011, si evince con chiarezza che si tratta, nella maggior parte dei casi, di fattispecie difficilmente ipotizzabili per il settore in cui opera la Fondazione e, di conseguenza, ci si limita in questa sede a sottolineare l'opportunità dell'adozione di una specifica procedura aziendale che disciplini puntualmente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti aziendali, anche speciali.

Per mera completezza espositiva, si riportano di seguito il nuovo art. 25 *undecies* nonché le figure delittuose disciplinate dalla norma.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente

articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i reati di cui all'articolo 137:
- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- per i reati di cui all'articolo 256:
- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'articolo 257:
- per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo

periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

- per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria

da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Si riportano, nel prosieguo della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *undecies*.

1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

L'art. 452 bis c.p. prevede che: *“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”*.

L'art. 452 bis c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili o delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, o di un

ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le sanzioni previste sono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. Inoltre, se a seguito di una condotta di inquinamento ambientale, e quale conseguenza non voluta dal reo (c.d. reato preterintenzionale) deriva una lesione personale o la morte di persone, la pena della reclusione può essere aumentata, a seconda dei casi, fino a 20 anni (art. 452-ter c.p.).

Per l'ipotesi in oggetto, in caso di responsabilità dell'ente è prevista sia la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, sia quella interdittiva per un periodo non superiore ad un anno.

In ipotesi di condotta colposa, le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-quinquies c.p.), quindi, anche la sanzione pecuniaria viene ridotta da 200 a 500 quote.

Al fine della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che l'Ente ottenga un interesse o un vantaggio dalla commissione del reato.

1.2. Disastro Ambientale (452 quater c.p.)

L'art. 452 quater c.p. prevede che: *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L'art. 452 quater c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente commette un disastro ambientale, consistente in una alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o in una rilevante offesa alla pubblica incolumità (in termini di estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero in considerazione del numero delle persone offese o esposte al pericolo). La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 15 anni, fatta eccezione per i casi di condotta colposa, in cui le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-quinquies c.p.). In questo caso la sanzione pecuniaria applicata va da 400 a 800 quote. Inoltre, è espressamente prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001.

1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

L'art. 452 quinquies c.p. prevede che: *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”*.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”, rispettivamente i predetti artt. 452-bis e 452-quater c.p., è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In tali circostanze le sanzioni pecuniarie vanno da 200 a 500 quote.

1.4. Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)

L'art. 452 octies c.p. prevede che: *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, diautorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

1.5. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

L'art. 452 sexies c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

L'art. 452 sanziona chi traffica o si disfa, in modo illegittimo ed abusivo, di materiale ad alta radioattività, con la reclusione fino a 6 anni ed una multa fino a 50.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, nonché in caso di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. In questa fattispecie la sanzione pecuniaria applicata va da 250 a 600 quote.

1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

L'art. 727 bis c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

Tale reato, salvo che il fatto costituisca una fattispecie più grave, si configura in diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette; invero, l'art. 727 bis c.p. punisce sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1) sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità minima di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva

2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Per le ipotesi in oggetto, si applica una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

L'art. 733 bis c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino adiciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro ...”*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Per l'ipotesi in oggetto, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.8. Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 152/2006)

Il predetto articolo prevede che: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2 Quando le condotte descritte al comma

1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui

uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici o biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Ai sensi di tale norma numerose risultano le condotte illecite rilevanti per le finalità di cui al D. Lgs. 231/01, in particolare:

- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lettera a) n. 1 del Decreto e dell'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze

pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb..

La criminalizzazione di tale condotta è, peraltro, aggravata qualora lo scarico avvenga senza autorizzazione, oppure continui ad essere effettuato o mantenuto dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 quote a 300 quote; nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari.

Il combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies, comma 2, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del Codice dell'Ambiente, e che i valori limite a cui fa riferimento la norma in oggetto sono quelli di cui alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

In tale circostanza, la sanzione pecuniaria è prevista da 150 a 300 quote. Nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5, alla Parte terza, del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le

sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali, per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo chesiano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimicie biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. In tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.9. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06 Codice dell'Ambiente)

L'art. 256 del predetto Decreto prevede che: *“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

L'art. 256 Cod. Amb. dispone sanzioni penali per una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei “reati di pericolo astratto”, per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente sussistenza del pericolo.

La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé delle fattispecie di reato punibili.

Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Fondazione ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb. Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi - in mancanza di specifica autorizzazione, iscrizione o

comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Pertanto, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”. Per tale fattispecie di reato, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote ovvero, in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione è compresa tra 150 e 250 quote. Tale sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

- Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della suddetta disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui tale discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, la definizione di discarica non comprende “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, peraltro, deve essere svolta un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa. In tal caso è prevista una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, che è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Qualora la discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, in caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb..

Suddetta condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria da

150 a 250 quote. Anche in suddetta fattispecie la sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma del Cod. Amb.

E' infine punita, ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art. 227 Cod. Amb..

Il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) in caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";

b) nell'ipotesi di violazione dei limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri. Tale norma prevede una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.10. Bonifica dei siti (art. 257 co. 1, 2 d.lgs. 152/2006)

L'art. 257 del predetto Decreto Legislativo prevede che: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a*

ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

L'art. 257, comma primo, Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

a) l'omessa bonifica del sito inquinato: in particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono sia il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), sia la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento mentre, l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce unrischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Pertanto, non viene punito l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR), ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la

bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

b) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb..

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.. In questo caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702). Per tali ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria sino a 250 quote.

L'art. 257, comma secondo, Cod. Amb., disciplina l'ipotesi in cui l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, sia provocato da sostanze pericolose.

In suddetta circostanza la sanzione pecuniaria prevista è sino a 250 quote.

1.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 d.lgs. 152/2006)

L'art. 258, comma 4, Cod. Ambientale prevede che: *“4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa usodi un certificato falso durante il trasporto”*.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e 258 comma 4, secondo periodo, del Cod. Amb., è punito chiunque, nella

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire sia aderendo su base volontaria o obbligatoria, ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb., al sistema SISTRI, ovvero adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Per tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.12. Traffico Illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006)

Il predetto articolo prevede che: *“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”*.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso.

Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)

L'art. 260 del Cod. Amb. prevede che: "1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies del Decreto e 260, commi primo e secondo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Trattasi di una fattispecie di reato a condotta plurima, per cui il reato deve intendersi

integrato qualora vengano compiute almeno due delle operazioni ivi indicate e in continuità temporale tra loro.

Pertanto, il compimento di una sola condotta di gestione abusiva dei rifiuti può rilevare al più come tentativo di reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo il reato in oggetto si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Per tale fattispecie è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, mentre nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il secondo comma dell'art 260 Cod. Amb. prevede l'ipotesi in cui l'oggetto dell'attività illecita riguardi rifiuti ad alta radioattività. In tale circostanza si applica una sanzione da 400 a 800 quote.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.14. Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 – bis co. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006)

I commi 6, 7 e 8 del predetto articolo prevedono che: “6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario

sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”. L'art. 260 bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo, i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati,
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In queste ipotesi la sanzione pecuniaria prevista è da 150 a 250 quote. In particolare, in caso

di violazione del comma 8 del suddetto articolo, è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

1.15. Sanzioni (art. 279 co. 2, 5 d.lgs. 152/2006)

I commi 2 e 5 del predetto decreto legislativo prevedono che: “2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

1.16. Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 d.lgs. 150/1992)

L'art. 1 del D.lgs. 150/1992 prevede che: ”1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta mila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

1.17 Incolumità degli esemplari (art. 2 d.lgs. 150/1992)

L'art. 2 prevede che: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

1.18 Falsificazione di certificati (art. 3 bis d.lgs. 150/1992)

L'art. 3 del D.lgs. 150/1992 prevede che: “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di

falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

1.19 Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, l. 549/1993)

L’art. 3, comma 6, della L. 549/1993 prevede che: *“La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

1.20 Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. 202/2007)

L'art. 8 del predetto Decreto Legislativo prevede che: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

1.21 Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 d.lgs. 202/2007)

Il predetto articolo prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.

La FONDAZIONE AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY non risulta esposta alla commissione dei reati indicati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01.

L'unica attività sensibile che interessa la Fondazione è l'ordinaria gestione dei rifiuti aziendali come lo smaltimento di alcuni particolari rifiuti (quali ad es. i toner delle stampanti) i cui componenti possono essere nocivi per l'ambiente. Nel caso in cui la Fondazione dovesse affidare lo smaltimento di rifiuti pericolosi propri a società terze, sarà necessario individuare un fornitore in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. A tal riguardo risultano opportune:

- la creazione di una procedura ad hoc per la gestione dei rifiuti;
- la formazione e informazione dei dipendenti sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che

comportano attività sensibili in materia di reati ambientali;

- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali,

codice etico, ecc.).

5. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO G
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO G INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
1.1. Introduzione	3
2. ANALISI DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25 – DECIES DEL D.LGS. 231/01.	4
2.2. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	4
3. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	8
5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	8
6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
7. FLUSSI INFORMATIVI.....	9

1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1. Introduzione.

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, attualmente prevista dall'art. 25-*decies*, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

L'art. 4 della legge 116 del 3 agosto 2009 rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies* che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377-*bis* c.p..

Tuttavia, a distanza di pochi anni, il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare la questione emanando il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 con l'obiettivo di armonizzare, dal punto di vista sistematico, il dettato del d.lgs. 231/2001 ed ha quindi diversamente rubricato la norma in oggetto ("L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e' sostituito dal seguente: Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 2001, n. 231: Dopo l'articolo 25-*nonies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: Art. 25-*decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità' giudiziaria ...") lasciando inalterato il contenuto prescrittivo della stessa.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. ANALISI DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25 – DECIES DEL D.LGS. 231/01.

2.2. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta consiste nell'indurre (tramite violenza, minaccia o promessa di una qualche utilità) un soggetto indagato od imputato in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, nel caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili nell'ambito del procedimento.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Il reato previsto dall'articolo 25–decies del d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Fondazione.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili specifiche attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Fondazione.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Fondazione, sono pertanto elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

Tuttavia è possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Fondazione al rischio di commissione del reato di cui all'art. 377 – *bis* c.p., in particolare:

- la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Fondazione;
- la gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria in cui sia coinvolta la Fondazione.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze;
- offerta o promessa di denaro o altra utilità da parte di un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente, che può avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria, quando questi ha la facoltà di non rispondere.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Fondazione

sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.
- qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico). La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- predisposizione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza contenente i procedimenti disciplinari o qualsiasi altro atto dell'azienda volto a modificare il rapporto contrattuale di un dipendente della stessa adottati nei confronti di dipendenti o dirigenti della Fondazione, indagati o imputati in un procedimento penale di cui la Fondazione sia a conoscenza;
- a tutti i destinatari del Modello:
 - è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o

tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Fondazione o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- è fatto obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli strumenti implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Codice Etico;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, nonché, specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25–decies del d.lgs. 231/2001.

3. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall' Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell' O. di V. relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma

aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure

aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Fondazione deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente che riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- predisposizione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza contenente i procedimenti disciplinari o qualsiasi altro atto dell'azienda volto a modificare il rapporto contrattuale di un dipendente della stessa adottati nei confronti di dipendenti o dirigenti della Fondazione, indagati o imputati in un procedimento penale di cui la Fondazione sia a conoscenza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO H
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO H

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	3
1.1. I reati in materia di violazione del diritto d'autore. Premessa.....	3
1.2. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/2001).....	3
2. ANALISI DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25 – <i>NOVIES</i> DEL D.LGS. 231/01.	4
2.1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, co.1 , lettera a-bis), e co. 3 legge del 22 aprile 1941, n. 633)	4
2.2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)	5
2.3. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)	7
2.4. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, legge del 22 aprile 1941, n. 633)	10
2.5. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)	12
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	13
4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	15
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
6. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16

1. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1. I reati in materia di violazione del diritto d'autore. Premessa.

La legge 99 del 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, inserisce nel novero dei reati presupposto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disponendo, all'art. 15, co. 7, l'introduzione nella struttura del d.lgs. 231/01 dell'articolo 25–*novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Il nuovo articolo 25–*novies* prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno. Esaminando i singoli illeciti introdotti legge 99 del 23 luglio 2009, si evince che si tratta di fattispecie difficilmente ipotizzabili per il settore in cui opera la Fondazione. Di seguito viene riportato l'art. 25–*novies*, vengono indicate le figure delittuose di cui è stata ipotizzata la ricorrenza e viene quindi predisposto uno strumento per evitarne la verifica.

1.2. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–*novies* d.lgs. 231/2001).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171–*bis*, 171–*ter*, 171–*septies* e 171–*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174–*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

2. ANALISI DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25 – NOVIES DEL D.LGS. 231/01.

2.1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, co.1 , lettera a-bis), e co. 3 legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

...

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Dall'analisi della normativa, dunque, risulta che si tratta di una fattispecie che potrebbe, in alcuni casi, interessare la Fondazione in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di *marketing* e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree

interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio *software* ed *hardware*, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 – *novies* del d.lgs. 231/2001.

2.2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

Dall'analisi della normativa, dunque, risulta che si tratta di una fattispecie che potrebbe, in alcuni casi, interessare la Fondazione in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;
- Duplicazione di un software coperto da licenza, al fine di conseguire un risparmio di spesa per la Fondazione;
- Diffusione del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*;
- Estrazione o reimpiego del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*;
- Distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;
- Gestione delle banche dati.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

2.3. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f *bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a *bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 *bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione

di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.

- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le

prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

2.4. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Fondazione in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181-bis, all'apposizione del contrassegno SIAE,
- falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-bis, comma 2;

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le **occasioni** in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Importazione di supporti non soggetti ex art. 181-bis, all'apposizione del contrassegno SIAE;
- Assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-bis, co. 2
- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché, specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

2.5. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i

segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Fondazione in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione

della verifica delle condotte sanzionate dall'art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati in violazione del diritto d'autore;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

Più specificamente ai destinatari della presente Parte Speciale:

1. è fatto divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del Decreto;
2. è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto determinarne la verifica;
3. è fatto espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale);
4. è fatto divieto di procedere ad installazione di prodotti *software* in violazione

- degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
5. è fatto espresso divieto di modificare la configurazione *software e/o hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
 6. è fatto obbligo di astenersi dal mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette;
 7. è fatto obbligo di assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
 8. è fatto divieto di acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuali altrui;
 9. è fatto divieto di accedere abusivamente al sito internet della Fondazione al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
 10. è fatto obbligo di informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i *software* per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la pubblicazione, la distribuzione, la vendita e/o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
 11. è fatto obbligo di impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici aziendali, di software *peer to peer* mediante i quali è possibile scambiare con

altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Fondazione;

12. è fatto obbligo di assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita con particolare attenzione e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge. Di tali tipi di operazioni, inoltre, occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che insiste nell’area sensibile.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall' Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché sull'osservanza delle specifiche procedure.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo stesso.

Si indicano di seguito i flussi informativi che i destinatari della presente Parte Speciale devono inviare all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei precedenti paragrafi e/o della normativa vigente in materia di reati commessi in violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – ALLEGATO I
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO
IRREGOLARE**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del .../.../...

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO I IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	3
1.1. Il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare. Introduzione.....	3
1.2. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12- <i>bis</i> , D.lgs. 286/1998)	3
1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	4
2. ANALISI DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25 – DUODECIES DEL D.LGS. 231/01.....	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	8
4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	8
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
6. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9

1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1.1. Il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

Introduzione.

La norma che sanziona il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare, attualmente prevista dall'art. 25-*duodecies*, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 109 del 16 luglio 2012.

Tale decreto, attuativo della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare ha, tra l'altro, disposto l'introduzione del un nuovo articolo 25-*duodecies*, nel corpo del d.lgs. 231/01, determinando, così, un ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Di seguito sono indicate le figure delittuose previste dalla norma di cui è stata ipotizzata la ricorrenza e viene quindi predisposto uno strumento per evitarne la verifica.

1.2. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/1998)

L'art. 22, comma 12 bis, del D.lgs. 286/1998 prevede che: “ *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Le sanzioni applicabili all'ente che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può essere compreso tra 258 e 1.549 euro), entro il limite di 150.000 euro.

Giova, inoltre, rilevare come, nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, alla luce di un'interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio dei soggetti apicali, la giurisprudenza penale abbia invece, in determinate occasioni, considerato soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Naturalmente, nel rispetto dei principi cardine del sistema che definisce la responsabilità amministrativa degli enti, tali condotte, per essere considerate rilevanti, devono essere poste in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Come noto, l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Il reato previsto dall'articolo 25 *duodecies* del d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Fondazione.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo sono elementi utili a contenere il rischio di commissione di tale reato entro limiti accettabili.

1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.lgs. n. 286/98 prevede che: “ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente

articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Le sanzioni applicabili all’ente sono previste da 400 a 1000 quote.

Per le ipotesi di cui al 5 comma del presente articolo, si applica la sanzione da 100 a 200 quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

2. ANALISI DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL’ART. 25 – DUODECIES DEL D.LGS. 231/01.

Come noto, l’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

I reati previsti dall’articolo 25–*duodecies* del d.lgs. 231/2001 sono stati ritenuti potenzialmente verificabili all’interno della Fondazione.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo sono elementi utili a contenere il rischio di commissione di tale reato entro limiti accettabili.

Tuttavia è possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Fondazione al rischio di commissione del reato di cui si discute, in particolare:

- la gestione delle risorse umane e controllo dell’organico aziendale;
- l’assunzione del personale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso

mediante l'assunzione di cittadini immigrati irregolari al fine di trarre un indebito profitto.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e Responsabile delle Risorse Umane.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- in caso di assunzione di un lavoratore straniero extracomunitario, deve essere richiesta copia del permesso di soggiorno e verificare che lo stesso sia regolare. In particolare deve essere verificato innanzitutto che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno, che lo stesso non sia scaduto e non ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, e, infine, che il permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato;
- qualora sia rilevata l'irregolarità del permesso di soggiorno, non potrà procedersi all'assunzione del lavoratore;
- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello organizzativo: Parte Generale e Parte Speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Risulta opportuna la predisposizione di una procedura *ad hoc* che disciplini il procedimento di selezione ed assunzione del personale e che preveda espressamente l'obbligo dei soggetti responsabili di richiedere, nel caso di assunzione di lavoratori stranieri, una copia del permesso di soggiorno. Tale procedura dovrà, altresì, prevedere necessariamente uno specifico controllo, da parte dei soggetti preposti, sulla documentazione acquisita, finalizzato alla verifica che il permesso di soggiorno sia regolare e che, dunque, non

risulti revocato, annullato o scaduto e che, in tale ultima ipotesi, non sia stato chiesto il rinnovo, nei termini di legge.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *duodecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Fondazione deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- i soggetti preposti alla selezione ed assunzione di lavoratori, devono inviare all'Organismo di Vigilanza, nel caso di lavoratori stranieri, una copia del contratto di assunzione, regolarmente sottoscritto, con allegata la copia del permesso di soggiorno;
- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne venga a conoscenza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO PARTE SPECIALE – ALLEGATO L
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO
DI BENI, DENARO E UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI
TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO L

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.	3
2. I SINGOLI REATI	5
2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	5
2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).....	8
2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	10
2.4. L'Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).....	13
3. LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO.	14
4. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	15
6. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	15
7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DIEVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	17

1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007, nel recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*octies*, ai sensi del quale l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

L'introduzione dell'art. 25-*octies* non rappresenta però l'unica innovazione prevista dal d.lgs. 231/2007. Il legislatore d'urgenza, infatti, nel recepimento della direttiva CE, ha anche modificato la normativa antiriciclaggio prima vigente, prevedendo, inoltre, anche una nuova categoria di soggetti tenuti alla sua applicazione.

La tutela del sistema finanziario viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n. 56/04.

Ansa non rientra tra i destinatari della nuova normativa antiriciclaggio. La non applicabilità – fatta eccezione per l'introduzione dell'art. 25 *octies* – del d.lgs. 231/2007 nei confronti di Ansa rende irrilevanti le innovazioni introdotte dal decreto in materia di normativa antiriciclaggio.

In particolare, la definizione di riciclaggio adottata dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella contenuta nell'art. 1, co. 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli artt. 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1*. Per

il sistema penale delineato dalla normativa codicistica *stricto sensu*, infatti, il reato di riciclaggio non si applicava, almeno fino alla data del 1° gennaio 2015, a chi aveva commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che avevano commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") erano infatti considerati come *post factum* non punibile, ed in alcuni casi specifici lo sono rimasti. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 231/2001:

a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*ter* e 648-*ter*.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Dal 1° gennaio 2015 il reato di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648-*ter*.1 del c.p., entra quindi a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Da ultimo, è intervenuto il D.lgs. 195 del 2021 recante attuazione della direttiva Europea 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

L'Organismo di Vigilanza delle società destinatarie della nuova normativa antiriciclaggio, è poi gravato dell'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto, nonché da obblighi informativi di rilevanza sia interna che esterna, il cui adempimento è sanzionato mediante la previsione di una specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 55 del D.lgs. n. 231 del 2007. E' stata cioè prevista una specifica ipotesi di reato a carico dell'O. di V. finora sconosciuta.

Come detto, però, tali aspetti, non assumono rilevanza nei confronti di Ansa

In materia di responsabilità amministrativa da reato, dunque, l'Ente dovrà prevenire – per mezzo del seguente Modello – il rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, facendo però riferimento alla nozione che il codice penale – e non la normativa antiriciclaggio – fornisce di tali reati.

Ciò posto, considerato che le fattispecie delittuose in questione possono – così come costruite dal codice penale - essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza potrebbe, ad esempio, ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato di cui all'art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

2. I SINGOLI REATI.

2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.):

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da

delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- attività negoziali, a titolo gratuito od oneroso, mediante le quali l'agente consegue il possesso del bene di provenienza illecita (acquisto); conseguimento - anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza - del possesso del bene proveniente dal delitto (ricezione); nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto presupposto (occultamento);
- attività di mediazione, da intendersi in senso civilistico (come precisato nella giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti; sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa;
- adempimenti antiriciclaggio.
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto,

con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio riciclaggio;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale”.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un obiettivo finale, vale a dire

scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; compimento di atti negoziali volti a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento);

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa;
- adempimenti antiriciclaggio.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento

ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio riciclaggio.

2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli

648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti. La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La specificità del reato rispetto al riciclaggio è nel fatto che le finalità di far “perdere le tracce” della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e finanziarie.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato sono le funzioni apicali (Direzioni e Vicedirezioni) e relativi staff.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree

interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa;
- adempimenti antiriciclaggio.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** implementati dalla Fondazione per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinati dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche

- tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
 - Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
 - determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
 - verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
 - applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
 - adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio riciclaggio.

2.4. L'Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Per quanto riguarda le "Occasioni"; le "Aree di attività coinvolte" e gli "Strumenti" implementati dalla Fondazione per la prevenzione della commissione di tale reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

3. LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO.

Al fine di impedire l'integrazione delle condotte criminose analizzate Ansasi impegna, altresì, ad applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*.

All'interno dei suddetti protocolli è necessario prevedere:

- specifici criteri di selezione per la stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- verifiche della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale esposto al

rischio di riciclaggio. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, oltre alla rituale applicazione delle misure di controllo interno occorre assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.

4. FLUSSO COMUNICATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute;
4. Conoscere e rispettare le regole e le prescrizioni contenute nel Manuale Antiriciclaggio e nei presidi antiriciclaggio adottati dalla Fondazione.

6. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che inerisce l’area sensibile.

7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 –*octies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può

partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DIVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Art. 25 *quater*. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO PARTE SPECIALE– ALLEGATO M
RAZZISMO E XENOFOBIA**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO M RAZZISMO E XENOFOBIA

1.1. RAZZISMO E XENOFOBIA	4
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE	5
3. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	5
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
5. FLUSSI INFORMATIVI	6

1. RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge 20 novembre 2017, n. 167, ha aggiunto l'articolo 25 *terdecies* nel catalogo dei reati presupposto citati dal D.lgs. n. 231/01.

L'art. 25 *terdecies* del D.lgs. n. 231/01 prevede che: *“1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2.Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata inferiore a un anno. 3 Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, comma 3”*.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», è stato soppresso l'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 “Razzismo e Xenofobia”, ma tale fattispecie non ha perso rilevanza penale in quanto comunque viene disciplinata dall'art. 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa che prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a*

commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496), e delle sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio delle attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno;
- f) della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se “l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti” in questione.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE

Dalla lettura della norma, si evince come la Fondazione non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando i delitti richiamati dall'art. 25 *terdecies* del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie raramente ipotizzabili per la Fondazione.

Nel merito, i delitti in oggetto puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

3. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita con particolare attenzione e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge. Di tali tipi di operazioni, inoltre, occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *terdecies*

del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.)

5. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta

dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MARIA GAETANA AGNESI
AGNESI TECH & INNOVATION ACADEMY**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO PARTE SPECIALE – ALLEGATO N
REATI TRIBUTARI**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Revisione del ___/___/_____

INDICE

PARTE SPECIALE - ALLEGATO N REATI TRIBUTARI

INDICE

1. REATI TRIBUTARI	3
1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	7
1.2. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	9
1.3. Dichiarazione infedele	11
1.4. Omessa dichiarazione	12
1.5. Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	13
1.6. Indebita compensazione	14
1.7. Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili	13
1.8. Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	15
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE	16
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	17
4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZ	17
5. FLUSSI INFORMATIVI	18

1. REATI TRIBUTARI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 diversi reati tributari.

Quella che si presentava nel suindicato decreto-legge come una novità "minimalista", in quanto limitata all'introduzione del solo reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, viene dalla legge di conversione estesa anche agli artt. 3, 8, 10, 11 d.lgs. 74/2000.

Più in particolare, viene aggiunto nel decreto 231 un nuovo art. 25

quinquiesdecies ("Reati tributari") che commina in capo all'ente responsabile:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In tutti questi casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c* (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera *d* (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera *e* (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si precisa che, con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, la novità normativa prevede la possibilità di estinguere il reato per mezzo dell'integrale pagamento del debito tributario; tuttavia, solo se tale atto intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto una formale conoscenza di un'indagine aperta a suo carico per tali fatti.

Ebbene, prevenire la commissione di un reato tributario e di conseguenza redigere uno specifico protocollo ai fini 231 non è un compito semplice in quanto, diversamente da molti altri, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. Numerosi casi giudiziari, anche al di là delle classiche "cartiere", di società il cui oggetto sociale effettivo è l'emissione di fatture false, dimostrano l'esistenza di fattispecie che risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare nei rapporti con soggetti esteri e nelle ipotesi di falso soggettivo.

Si passa infatti dai casi più "semplici" di soggetti che acquistano volontariamente fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette (e i benefici a vantaggio della società sono innegabili), a casi in cui l'impresa è in buona fede e quindi non è a conoscenza del falso. La conoscenza dell'illecito si materializza solo quando perviene al legale rappresentante una comunicazione giudiziaria ovvero quando ha luogo un accesso della polizia tributaria.

L'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo – contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace, è di sicuro la prima misura indispensabile da attuare.

Il Codice della crisi d'impresa, il decreto legislativo 14/2019 emanato a gennaio, già prescriveva l'adozione di una serie di misure che, agli occhi di un Organismo di Vigilanza, appaiono oggi allineate alle esigenze di presidiare i rischi fiscali.

La capacità di prevedere flussi finanziari in un'ottica *“forward looking”* presuppone infatti la possibilità di prevedere costi, vendite e relativi incassi, sia quelli *“regolari”*, cioè incassi nei tempi contrattualmente previsti, sia quelli non regolari, ossia quelli da debitori notoriamente in difficoltà.

Anomalie riscontrate a seguito di attenta valutazione di questi dati possono costituire, oltre che allerta di crisi, anche campanelli di allarme che costituiscono indizi di fatturazioni false, soprattutto nel caso di importi significativi se raffrontati al volume d'affari dell'impresa.

Quanto all'organizzazione interna, ad esempio, se e quando possibile, riuscire a concentrare gli acquisti sotto un'unica responsabilità o comunque ridurre i centri di acquisto esistenti, consente forme di controllo più efficace. Se poi i poteri di acquisto sono limitati per fasce e si adotta il noto *“four eyes principle”*, per i soggetti apicali si riducono sicuramente i rischi di incorrere in acquisti fraudolenti. In quest'ottica, si dovrà ad esempio, dedicare maggiore attenzione all'anagrafe dei clienti e dei fornitori, magari con verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza degli stessi (ad esempio attraverso mirate visure camerali che dimostreranno, tra l'altro, la reale e genuina intenzione di effettuare dei controlli ad hoc).

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di attuazione che recepisce la c.d. Direttiva P.I.F., vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 *“relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

La Direttiva P.I.F. persegue l'obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri, sostituendo le precedenti convenzioni e completando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

In particolare, è stato introdotto un comma 1-bis all'art. 25-*quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001*): *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 74/2000 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 una sanzione fino a 300 quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 una sanzione fino a 400 quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater una sanzione fino a 400 quote”.

Inoltre, è importante rilevare come il D.lgs. n. 75/2020 intervenga sull'art. 6 del D.lgs. n. 74/2000, inserendovi una deroga alla non punibilità del tentativo, qualora i reati dichiarativi (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Infine, i commi 1 e 1 bis dell'art. 25 *quinquiesdecies* sanciscono la responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie di reato tributario ivi indicate e prevedono, per ciascuna di esse, la sanzione pecuniaria in caso di condanna. Entrambi i commi prevedono il numero massimo delle quote ma non il minimo che, pertanto, è individuabile in 100 quote, ai sensi dell'art. 10 comma 2.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, gioca un ruolo di primo piano la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, ai sensi dell'art. 19, e, prima della sentenza di condanna, il sequestro preventivo delle cose che possono costituire oggetto di confisca.

1.1. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000

Affinché possa essere integrato il reato in parola, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);

– l’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, lumeggia poi l’art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s’intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

Dal tenore letterale di predetta norma, emerge l’impossibilità d’individuare una fattispecie giuridica univoca di “operazione inesistente”, dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva:

Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un’operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l’operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all’utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l’indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l’operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione

dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale".

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, innanzitutto, confermandosi quanto previsto nel decreto-legge, con riferimento al reato di "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000:

- la pena viene elevata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a quella della reclusione da 4 a 8 anni;

- viene introdotto un comma 2-bis in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) viene mantenuto nella sola ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro.

Siffatto irrigidimento sanzionatorio viene tuttavia temperato dall'applicabilità, esclusa prima della presente riforma, della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. n. 74/2000, in caso di pagamento del debito tributario.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74/2000

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa infatti riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificialmente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

E' opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "*quid pluris*" rispetto alla

falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la *dichiarazione inveritiera* abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Non viene in questo caso toccata la soglia di punibilità.

Anche rispetto a questa fattispecie, peraltro, vale quanto detto circa la prevista applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. 74/2000.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.3. Dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D.lgs. 231/01

La norma prevede che: *“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,*

congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Secondo la giurisprudenza, il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi, deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sotto fatturazione, o dall'indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile).

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

1.4. Omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/00

La norma prevede che: “ È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.5 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Si tratta, quindi, di una condotta tipicamente commissiva, consistente nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento. Le due espressioni usate dal legislatore <<emette>> e <<rilascia>> non costituiscono una tautologia, ma sono concettualmente distinte in quanto devono essere interpretate alla luce della normativa tributaria, laddove assumono un diverso rilievo a seconda del loro oggetto: si ha emissione (ex artt. 21 e 22. d.p.r. 633/1972 e art 46, d.p.r. 472/1993) per le operazioni imponibili ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie; mentre si parla di rilascio con riferimenti a documenti quali lo scontrino fiscale e le ricevute fiscali.

Per realizzare la condotta è, comunque, indispensabile che il documento esca dalla

sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione al potenziale utilizzatore. Infatti, la norma non contempla come condotta punibile la mera predisposizione di fatture o altri documenti falsi.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 4 a 8 anni; con la precisazione – inserita in un nuovo comma 2-bis – che la pena rimane invece quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila».

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 1 e la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 2-bis.

1.6 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000

Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili configura un'ipotesi speciale di falso per soppressione che il legislatore ha espressamente previsto per proteggere i documenti oggetto della condotta di soppressione. L'opportunità di una norma che tuteli la conservazione e l'integrità delle scritture contabili e della documentazione fiscale è strettamente connessa alla circostanza che nel sistema tributario l'accertamento, almeno in linea di principio, deve essere effettuato su base analitico – contabile, cioè a dire mediante la puntuale rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili relative ai singoli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle basi imponibili.

In altri termini la norma in esame protegge il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Presupposto indispensabile della condotta è che la documentazione esista o, nell'ipotesi di avvenuta distruzione, sia stata istituita. Infatti l'art. 10 del D.lgs. 74/2000 punisce la sola mancata conservazione e non l'omessa istituzione.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali e, dunque, un tipico reato commissivo doloso.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 3 a 7 anni. L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.7 Indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D.lgs. 74/2000

La norma prevede che: *“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 d.lg. 241/1997. Fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante. Inoltre, è non spettante il credito per il quale non si rispettino le modalità e la procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alla disposizione di riferimento⁴³. Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa. In altri termini, la compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del modello F24.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.8 Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.LGS. 74/2000

Il Delitto in parola prevede che: *“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La norma punisce è, infatti, la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, dunque a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia ancor più dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva.

Ciò è coerente, quindi, con la già ravvisata finalità della norma, che è quella di proteggere il diritto del creditore d'imposta di non vedersi sottratta la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; ma trova, altresì, conferma testuale, laddove l'art. 11 subordina la rilevanza penale della condotta ad un giudizio di idoneità della stessa *“a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”*.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la

sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

La Fondazione potrebbe esposta alla commissione del reato in parola.

Le aree aziendali a rischio reato indicate nella presente Parte Speciale si riferiscono alle seguenti attività:

- Acquisti
- Gestione fornitori
- Gestione gare di appalto

Gli Uffici della Fondazione riconducibili a queste determinate aree sono i seguenti:

- Direzione Amministrazione e Bilancio;
- Contabilità e Generale e Tesoreria.

Le procedure aziendali riconducibili a queste determinate area aziendale sono le seguenti:

- Contabilità generale e predisposizione del Bilancio;
- Flussi Monetari e Finanziari;
- Partecipazione e gestione gare.

2.1 Presidi in materia fiscale

Sarà necessario che i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività assicurino la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione. È quindi necessario predisporre un adeguato presidio documentale tale da garantire la tracciabilità dell'attività, in modo che si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli.

Nell'ambito di ogni operazione fiscale, dunque, deve essere possibile individuare chi:

- ha effettuato la richiesta;
- ha predisposto la documentazione necessaria e istruito la domanda;
- ha gestito l'istruttoria;
- ha intrattenuto rapporti con il soggetto esterno;
- ha autorizzato l'operazione;

- ne è l'esecutore materiale;
- ha provveduto alla sua registrazione/contabilizzazione e chi ha effettuato un controllo sulla stessa

Contestualmente alla redazione della procedura, la Fondazione dovrà inoltre individuare un adeguato sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, in relazione alle attività aziendali considerate sensibili alla commissione di reati e volta all'individuazione di anomalie e/o di comportamenti in contrasto con la Procedura o con il Modello di organizzazione gestione e controllo.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la *mappatura* delle aree a rischio, potranno essere decise dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di dichiarazioni fiscali;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *quinciesdecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza

condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Fondazione deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5 FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di

qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.